GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 26 luglio 1923** — **Numero 175**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'Estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60.* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20.* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni. — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* - Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari. . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120)* **per** *ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della*** **Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86). - All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nella intestazione del R. decreto 17 maggio 1923 sulla costituzione della Commissione centrale per il risarcimento dei danni di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 24 corr., venne, per errore tipografico, stampato: *Il Ministro delle finanze,* che non doveva figurare.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1513.
Istituzione di un nuovo deposito allevamento cavalli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito un nuovo deposito allevamento cavalli; oltre a quelli previsti dall'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213.

Nulla è mutato nell'organico degli ufficiali comandati ai depositi allevamento cavalli, stabilito dall'art. 37 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1547.

Esenzione dal dazio doganale di alcune specie di tessuti di cotone destinati al ricamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto la voce 190 lettera *a*) della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806, è introdotta la seguente nota:

« I tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina) destinati al ricamo, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni e per quantità annue che saranno stabilite dal Ministro delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI - TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 luglio 1923, n. 1545.

Modificazioni al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della Nazione più favorita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa doganale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nella tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, sono introdotte le modificazioni risultanti dagli allegati *A, B, C*, firmati d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

A partire dalla stessa data e fino al termine dei trattati in vigore le merci indicate nell'allegato *D*, al presente decreto, pure firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, originarie e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, saranno sottoposte ai dazi ridotti per esse rispettivamente stabiliti dallo stesso allegato.

Il capoverso dell'art. 2 dello stesso decreto è così modificato:

« Il Governo del Re è autorizzato a ridurre, con decreto da comunicare al Parlamento, i coefficienti di maggiorazione quando ciò sia richiesto dalle mutate condizioni della produzione e dei traffici internazionali ».

Art. 2.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere effetto l'articolo 4 del R. decreto 9 giugno 1921, numero 806.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e per un periodo di sei anni, il coefficiente 3 nelle sottovoci 715, *b*, 4 e 5, della vigente tariffa « solfato di ammonio », e « nitrato di ammonio impuro destinato all'agricoltura » ed a modificare in correlazione il trattamento delle acque ammoniacali ».

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a rivedere, con decreto Reale da comunicare al Parlamento, il regime delle parti di macchine non nominate, con riguardo alle caratteristiche delle parti stesse identificabili ed ai dazi delle rispettive macchine;

b) ad emanare il testo unico della tariffa doganale inserendovi le disposizioni di carattere tariffario contenute in altre leggi dello Stato.

Art. 5.

All'art. 6 del R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, è sostituito il seguente:

« Con R. decreto da presentare al Parlamento per la conversione in legge e da promulgare entro il 31 dicembre 1923 sarà approvato il repertorio per l'applicazione della tariffa.

E' data facoltà al Governo del Re d'introdurre nel repertorio stesso come sopra approvato le modificazioni che in seguito risultassero necessarie, mediante decreti Reali da presentare al Parlamento per la conversione in legge ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed avrà esecuzione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ALLEGATO *A*.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
1	Cavalli:			
a	cavalli interi aventi, al garrese, un'altezza di m. 1.40 o meno	ciascuno	100.—	0.5
b	altri, compresi i puledri e le cavalle di qualsiasi altezza	id.	75.—	0.5
11	Porci, del peso:			
a	fino a 20 chilogrammi	id.	3.—	0.5
b	di più di 20 chilogrammi	id.	10.—	0.5
31	Caseina	quintale	2.—	1.—
39	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	9.—	1.—
b	di seconda classe	id.	6.—	1.—
	(*Nota invariata*).			
91	Mandorle:			
a	con guscio	id.	5.—	—
117	Semi oleosi:			
a	di arachide	id.	6.—	0.15
b	di canapa	id.	6.—	0.15
c	di colza e di ravizzone	id.	4.75	0.15
e	di lino	id.	4.75	0.15
h	di sesamo	id.	6.—	0.15
i	non nominati	id.	5.—	0.15
	(*Nota invariata*).			
178 *bis*	Trecce di canapa di Manilla (tagal) per cappelli, anche mista a seta in quantità fino a 5 per cento	id.	80.—	—
180	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento:			
	(*Nota invariata*).			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di L. 6 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	—
b	con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di L. 4 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	—
c	con fili di metallo comune, non dorati, nè argentati, nè platinati	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	—
188	Corde, cordicelle e cordami	—	Dazio dei filati ritorti, secondo la specie.	—
198	Tessuti per applicazione smeriglio e tessuti smerigliati:			
a	tessuti apprettati per applicazione smeriglio	quintale	35.—	—
b	tessuti smerigliati	id.	50.—	0.2
201	Calze:			
b	foggiate:			
	1. intere, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina:			
	(*Nota invariata*).			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 201 *b*	*α*) più di 500 grammi	quintale	275.—	0.2
	β) più di 400, fino a 500 grammi	id.	360.—	0.2
	γ) fino a 400 grammi	id.	450.—	0.2
	2. mezze calze, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina:			
	(*Nota invariata*).			
	α) più di 500 grammi	id.	275.—	0.2
	β) più di 400, fino a 500 grammi	id.	360.—	0.2
	γ) fino a 400 grammi	id.	450.—	0.2
203	Maglie non nominate:			
a	semplici, in pezza	id.	140.—	0.2
b	tagliate	id.	175.—	0.2
c	foggiate	id.	210.—	0.2
210	Tessuti misti:			
b	con seta naturale o artificiale:			
c	con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento:			
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di L. 6 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
	2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di L. 4 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
	3. con fili di metallo comune, non dorati, nè platinati, nè argentati	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
240	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento:			
	(*Nota invariata*).			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di L. 6 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
b	con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di L. 4 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
c	con fili di metallo comune, non dorati, nè platinati, nè argentati	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
241	Tessuti di crino:			
b	di qualsiasi altra sorta, misti con fili di materia tessile, esclusa la lana e la seta, nei quali il crino entra nella misura:			
	1. fino a 25 per cento	quintale	60.—	—
	2. più di 25, fino a 50 per cento	id.	100.—	—
	3. più di 50 per cento	id.	165.—	—
249	Seta artificiale:			
	(*Nota invariata*).			
a	greggia:			
	1. semplice, in fili o lamette	chilogr.	1.50	—
	2. addoppiata o torta	id.	2.—	—

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 249 *b*	tinta	chilogr.	0.25 oltre il dazio corrispondente alla qualità greggia.	—
250	Cascami di seta artificiale:			
a	strazza e scarti, greggi e tinti	id.	0.25	—
b	filati o torti a uno o più fili:			
	1. greggi	id.	1.—	—
	2. tinti	id.	1.25	—
268	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento:			
	(*Nota invariata*).			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di L. 6 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
b	con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di L. 4 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
c	con fili di metallo comune, non dorati, nè platinati, nè argentati.	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1.—
278	Rottami di ferro e di acciaio:			
a	di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale	—	Esenti	—
c	cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili)	—	Esenti	—
d	altri, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature e pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a 50 centimetri	quintale	1.—	0.5
279	Rottami di ghisa e cascami della lavorazione della ghisa	—	Esenti	—
280	Ghisa da fusione o da affinazione allo stato greggio:			
a	comune	quintale	1.25	1.5
	(*Nota invariata*).			
b	specolare, contenente più di 15, fino a 25 per cento di manganese	id.	1.75	1.5
281	Leghe ferro-metalliche, allo stato greggio:			
a	ferro-alluminio, contenente in alluminio più di 10, fino a 90 per cento	id.	5.—	0.6
b	ferro-cromo, contenente in cromo più di 10, fino a 90 per cento.	id.	8.—	0.6
c	ferro-manganese, contenente in manganese più di 25, fino a 90 per cento	id.	6.50	0.6
d	ferro-silico-manganese contenente in silicio e manganese uniti più di 20, fino a 90 per cento	id.	8.—	0.6
e	ferro-molibdeno contenente in molibdeno più di 5, fino a 90 per cento	id.	18.—	0.6
f	ferro-silicio, contenente in silicio più di 8, fino a 90 per cento	id.	5.—	0.6
g	ferro-titanio, contenente in titanio più di 5, fino a 90 per cento	id.	18.—	0.6
h	ferro-tungsteno, contenente in tungsteno più di 5, fino a 90 per cento	id.	18.—	0.6

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 281 i	ferro-vanadio, contenente in vanadio più di 5, fino a 90 per cento	quintale	18.—	0.6
j	altre, non nominate	id.	18.—	0.6
282	Metalli per leghe ferro-metalliche (cromo, manganese, molibdeno, silicio, titanio, tungsteno e vanadio) al tenore di più di 90 per cento	id.	20.—	0.6
283	Ferro greggio in masselli	id.	3.—	0.6
	(*Nota invariata*).			
284	Acciai in lingotti:			
	(*Nota invariata*).			
a	comuni	id.	3.—	0.5
	(*Nota invariata*).			
b	speciali	id.	6.—	0.5
	(*Nota invariata*).			
285	Acciai comuni in blooms e bidoni	id.	6.—	0.3
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:			
a	in barre a doppio *T* (travi):			
	1. di altezza superiore a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	α) non superiore a metà dell'altezza	id.	7.—	0.6
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	8.—	0.6
	2. di altezza superiore a 115, fino a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	α) non superiore a metà dell'altezza	id.	8.—	0.6
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	8.50	0.6
	3. di altezza fino e 115 millimetri e con la larghezza di ali:			
	non superiore a metà dell'altezza	id.	9.50	0.6
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	10.50	0.6
b	in barre o verghe, di sezione ad *U*, di larghezza esterna:			
	1. superiore a 145 millimetri	id.	7.—	0.6
	2. superiore a 80, fino a 145 millimetri	id.	8.—	0.6
	3. fino a 80 millimetri:			
	α) aventi in sezione la grossezza minima superiore a 1 millimetro e mezzo	id.	9.50	0.6
	β) aventi in sezione la grossezza minima di 1 millimetro e mezzo o meno	id.	12.50	0.7
c	in barre o verghe, tonde, ovali, quadrate, piatte, piatte arrotondate, angolari, a *T*, a *Z*:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	id.	7.—	0.6
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	id.	8.—	0.6
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	id.	9.50	0.6
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o in meno	id.	12.50	0.7

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 286 *d*	in barre o verghe, esagonali, ottagonali, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	quintale	8.—	0.6
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	id.	9.—	0.6
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo . . .	id.	10.50	0.6
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno	id.	13.50	0.7
287	Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie . . .	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio degli acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, secondo la sezione.	—
288	Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilati o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili	—	Aumento di 25 per cento sul dazio dei ferri o acciai, secondo la specie, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione.	—
290	Ferri e acciai, in barre o verghe, lavorate:			
	(*Nota invariata*).			
a	su minima parte della loro superficie, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo là specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	—
b	ossidate, verniciate, laccate, ottonate, ramate, piombate, zincate, stagnate o alluminiate	—	Aumento di L. 2.50 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	—
c	nichelate	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	—
d	brunite	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	—
291	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo:			
	(*Nota invariata*).			
a	con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e della grossezza:			
	1. di 1 millimetro o più	quintale	15.—	0.5
	2. di meno di 1 ma più di mezzo millimetro	id.	17.—	0.5
	3. di mezzo millimetro o meno	id.	18.—	0.5
b	con resistenza di 75 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e della grossezza:			
	1. di 1 millimetro o più	id.	20.—	0.5

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 291 *b*	2. di meno di 1 ma più di mezzo millimetro	quintale	22.—	0.5
	3. di mezzo millimetro o meno	id.	25.—	0.5
292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata:			
	(*Nota invariata*).			
a	greggi o soltanto lucidati:			
	1. con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	α) superiore a millimetri 1 e mezzo	id.	11.—	0.6
	β) di millimetri 1 e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	id.	13.—	0.5
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3 . . .	id.	20.—	0.5
	2. con resistenza di 75 chilogrammi o più, ma meno di 150 chilogrammi, per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	α) superiore a millimetri 1 e mezzo	id.	18.—	0.7
	β) di millimetri 1 e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	id.	23.—	0.5
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3 . . .	id.	35.—	0.4
	δ) di millimetri 0.3 o meno	id.	50.—	0.4
b	anneriti o azzurrati per ricottura od ossidazione	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi.	—
c	verniciati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio dei greggi.	—
d	zincati:			
	1. di diametro superiore a 1 millimetro e mezzo . . .	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	2. altri	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi.	—
e	piombati, stagnati o alluminiati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi.	—
f	ottonati o ramati	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	(*Nota invariata*).			
g	nichelati	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei greggi.	—
h	fasciati di carta, di materia tessile, di gomma e simili, per oggetti di moda, per fiori artificiali e simili usi	quintale	80.—	—
i	dorati o argentati	id.	120.—	—
293	Fili di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio dei fili di sezione tonda o quadrata.	—
	Come tali si classificano il ferro e l'acciaio passati alla trafila, con sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata, la quale non presenti alcuna dimensione superiore a 4 millimetri e mezzo. Nella classificazione di questi fili il diametro si determina dividendo il perimetro per 3.1416.			
295	Cavi e corde, di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti di materia tessile o con nucleo di materia tessile	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili di cui sono formati.	—
	(*Nota invariata*).			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
296	Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio:			
a	con meno di 5 fori, anche non completi, in un decimetro quadrato	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate.	—
b	con 5 fori, anche non completi, o più, ma meno di 30 in un decimetro quadrato	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate.	—
c	altre	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate.	—
	(*Nota invariata*).			
297	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie od acidulate, della grossezza:			
a	di millimetri 4 o più	quintale	8.50	0.6
b	di millimetri 1 e mezzo o più, ma meno di millimetri 4	id.	11.—	0.5
c	di millimetri 0.6 o più, ma meno di millimetri 1 e mezzo	id.	12.50	0.5
d	di millimetri 0.4 o più, ma meno di millimetri 0.6	id.	14.—	0.5
e	inferiore a millimetri 0.4	id.	15.—	0.5
298	Acciai speciali, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, secondo la grossezza.	—
300	Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate:			
	(*Nota invariata*).			
a	tagliate a misura per predisporle a un uso determinato	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio delle lamiere non tagliate, secondo la specie.	—
	(*Nota invariata*).			
b	limate o battute su minima parte della superficie, cioè con qualche colpo di lima o di martello, anche piegate e curvate	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie.	—
c	perforate:			
	1. con più di 500 fori per metro quadrato	—	Aumento di L. 13 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie.	—
	2. altre	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie.	—
d	stirate o con filettature, fregi o disegni, ottenuti dopo la laminazione	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
e	ondulate, della grossezza:			
	1. superiore a 4 millimetri	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie.	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 300 e	2. di 4 millimetri o meno	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie.	—
f	grossolanamente verniciate	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
g	ossidate, piombate, zincate o alluminiate	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
	(Nota invariata).			
h	ottonate o ramate	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
i	stagnate . . . . *Le lamiere stagnate si considerano sempre come laminate a caldo.*	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
j	laccate o finemente verniciate	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
	(Nota invariata).			
k	nichelate	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
l	brunite	—	Aumento di L. 16 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	0.2
301	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi:			
	(Nota invariata).			
a	a lembi semplicemente avvicinati, ma non saldati, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	quintale	12.—	0.5
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	14.—	0.5
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	16.—	0.5
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	18.—	0.5
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	24.—	0.5
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	14.—	0.5
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	16.—	0.5
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	18.—	0.5
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	20.—	0.5
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	30.—	0.5

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue				
301 *a*	3. di 9 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	α) di 2 millimetri e mezzo o più	quintale	18.—	0.5
	β) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id	24.—	0.5
	γ) di un millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	id.	40.—	0.3
	δ) inferiore a 1 millimetro	id.	60.—	0.2
b	saldati per combaciamento, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	14.—	0.5
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	16.—	0.5
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	18.—	0.4
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	id.	25.—	0.3
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	32.—	0.2
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	16.—	0.5
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	18.—	0.5
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	22.—	0.5
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	32.—	0.4
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	40.—	0.2
	3. di 9 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	α) di 2 millimetri e mezzo o più	id.	27.50	0.3
	β) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	44.—	0.3
	γ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	58.—	0.2
	δ) inferiore a 1 millimetro	id.	80.—	0.2
c	saldati per sovrapposizione o saldati a spirale, esclusi quelli saldati mediante chiodatura, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, ma inferiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	16.—	0.5
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	18.—	0.5
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	26.—	0.4
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	37.—	0.3
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	58.—	0.2
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, oppure di 125 millimetri o più, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	18.—	0.4
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	27.—	0.3
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	40.—	0.3
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	50.—	0.2
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	66.—	0.2

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 303 *d*	ossidati, piombati, stagnati o rivestiti di juta, anche incatramati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie.	—
e	nichelati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie.	—
f	bruniti	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie.	—
304	Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque ottenuti:			
a	diritti, con diametro costante, anche filettati:			
	1. greggi, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	quintale	25.—	0.3
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	30.—	0.3
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	40.—	0.3
	δ) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo .	id.	60.—	0.3
	ε) inferiore a 1 millimetro	id.	120.—	0.3
	(*Nota invariata*).			
	2. grossolanamente verniciati o incatramati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	3. laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o zincati . .	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	(*Nota invariata*).			
	4. ossidati, piombati o stagnati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	5. nichelati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	6. bruniti	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei greggi.	—
b	altri	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei diritti, con diametro costante, secondo la specie.	—
305	Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio	quintale	7.—	0.6
306	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie, anche portatili, e per tramvie	id.	8.—	0.6
307	Binari montati	id.	14.—	0.6
308	Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle rotaie per ferrovie e per tramvie	id.	12.—	0.6
309	Materiali fissi per ferrovie e tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici:			
	(*Nota invariata*).			
a	per ferrovie portatili o aeree	id.	18.—	0.8
b	per ferrovie ordinarie o tramvie:			
	1. prevalentemente di ghisa	id.	16.—	0.8
	2. prevalentemente di ferro o di acciaio	id.	20.—	0.8

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
310	Tubi di ghisa:			
b	grossolanamente verniciati o incatramati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
c	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o piombati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
	(*Nota invariata*).			
d	zincati	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
e	stagnati	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
f	nichelati	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
g	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei greggi.	0.3
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati:			
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	—
d	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o piombati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	—
	(*Nota invariata*).			
e	zincati	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	—
f	stagnati	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	—
g	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	—
	(*Nota invariata*).			
h	smaltati:			
	1. in utensili e vasellame per uso domestico	quintale	35.—	0.3
	2. altri	id.	28.—	0.4
i	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0.3
j	dorati o argentati	quintale	70.—	0.3
313	Acciai in getti non nominati:			
a	greggi, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	id.	15.—	0.6
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5.000	id.	13.—	0.6
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	id.	15.—	0.6
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	id.	16.—	0.6
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	20.—	0.6
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	id.	25.—	0.6
	7. meno di grammi 100	id.	32.—	0.6

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 313 *b*	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	16.—	0.6
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	id.	15.—	0.6
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	id.	17.—	0.6
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	id.	19.—	0.6
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	24.—	0.6
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	id.	30.—	0.6
	7. meno di grammi 100	id.	38.—	0.6
315	Ferri e acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, lavorati su tutta o larga parte della loro superficie:			
	(*Nota invariata*).			
b	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
c	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati, piombati o alluminiati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
	(*Nota invariata*).			
d	zincati	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
e	stagnati	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
f	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
	(*Nota invariata*).			
g	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0.3
h	dorati o argentati	quintale	70.—	0.3
322	Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:			
a	non commisti con altri metalli, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	id.	17.—	0.8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	id.	21.—	0.8
	3. di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	id.	26.—	0.8
	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	33.—	0.8
	5. di meno di 500 grammi	id.	45.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue				
322 *b*	commisti con altri metalli, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	quintale	22.50	0.8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	id.	28.50	0.8
	3. di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	id.	39.—	0.8
	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	50.—	0.8
	5. di meno di 500 grammi	id.	60.—	0.8
323	Catene, catenelle, e loro parti, di ferro o di acciaio:			
b	grossolanamente verniciate	—	Aumento di L. 0.75 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
c	ossidate, laccate, finemente verniciate, ottonate, ramate, piombate o alluminiate	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
	(Nota invariata).			
d	zincate	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
e	stagnate	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
f	commiste con altre materie	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
g	nichelate	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
h	brunite	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
i	dorate o argentate	—	Aumento di L. 50 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie.	—
325	Mobili di ferro o di acciaio:			
a	per operazioni chirurgiche o per uso clinico	quintale	50.—	0.8
b	non nominati:			
	1. nichelati o commisti con altri metalli	id.	35.—	0.6
	2. bruniti o smaltati	id.	50.—	0.6
	3. dorati o argentati	id.	70.—	0.6
	4. altri	id.	24.—	0.6
327	Recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti, pesanti:			
a	75 chilogrammi o più	id.	36.—	0.6
b	più di 35 chilogrammi, ma meno di 75 chilogrammi	id.	39.—	0.6
c	35 chilogrammi o meno	id.	42.—	0.6
328	Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio:			
a	greggi	id.	24.—	0.8
b	puliti internamente	id.	26.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 328 c	nichelati, stagnati, verniciati, zincati, anche commisti con altre materie	quintale	28.—	0.8
d	smaltati:			
	1. a tinta unica	id.	50.—	0.6
	2. altri	id.	60.—	0.6
329	Serrande per porte o finestre, di lamiera di ferro o di acciaio, anche verniciate, zincate o altrimenti lavorate e anche commiste con altri metalli	id.	32.—	0.6
341	Casseforti, forzieri, porte di sicurezza e armadi di sicurezza e refrattari, di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie:			
b	altri	id.	40.—	0.6
342	Pattini di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie:			
a	bruniti	paio	2.—	0.5
b	altri	id.	1.—	0.5
343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio:			
b	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 0.75 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
c	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati, piombati o alluminiati . . . . (*Nota invariata*).	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
d	zincati	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
e	stagnati	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
f	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
g	smaltati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
h	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	0.3
i	dorati o argentati	quintale	70.—	0.3
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili, o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio: *Nella classificazione dei lavori di fili o di nastri laminati a freddo si tiene conto dei fili o dei nastri che prevalgono nel lavoro.* *Quando, per la classificazione dei lavori non nominati di fili e di nastri di ferro o di acciaio, non si possa, senza guastare il lavoro, determinare la resistenza del filo o del nastro di cui sono formati, si prende per base il dazio dei fili con resistenza di chilogr. 75 o più, ma meno di 150 per millimetro quadrato di sezione.* *Il dazio dei lavori di fili o di nastri di ferro o di acciaio ossidati, ottonati, ramati, zincati, stagnati, ecc., si determina aggiungendo il sopradazio per i lavori di fili o di nastri al dazio del filo o del nastro del quale sono formati, considerato come ossidato, zincato, stagnato, ecc.*			
a	semplici	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati.	0.3

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
345	Lavori fatti prevalentemente con corde di fili di ferro o di acciaio .	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle corde di cui sono formati.	0.3
	(*Nota invariata*).			
346	Lavori fatti prevalentemente con rete o con tela, di fili di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio della rete o tela di cui sono formati.	0.3
347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio:			
	(*Nota invariata*).			
a	semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati o ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati, di lamiera di grossezza:			
	1. di più di 10 millimetri:			
	α) con diametro o dimensione massima superiore a 1 metro .	quintale	16.—	0.6
	β) altri	id.	15.—	0.6
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
d	ottonati o ramati	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
e	ossidati, piombati, zincati o alluminiati	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
f	laccati o finemente verniciati	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
	(*Nota invariata*).			
g	stagnati	—	Aumento di L. 7.50 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
h	smaltati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
i	nichelati o commisti con altre materie	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
j	bruniti, ...	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie.	—
k	dorati o argentati	quintale	70.—	0.3
348	Lavori non nominati fatti prevalentemente con tubi di ferro o di acciaio.	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei tubi di cui sono formati.	0.3
	(*Nota invariata*).			
364	Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di rame e sue leghe:			
a	greggi	quintale	24.—	0.8
b	altri, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	id.	30.—	0.8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi . .	id.	36.—	0.8
	3. di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi . . .	id.	47.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 364 *b*	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	52.—	0.8
	5. di 100 grammi o più, ma meno di 500 grammi	id.	65.—	0.8
	6. meno di 100 grammi	id.	75.—	0.8
369	Lavori di rame e sue leghe, non nominati:			
a	ornamentali, non dorati nè argentati	id.	150.—	0.3
b	dorati o argentati	id.	150.—	0.3
370	Alluminio e sue leghe:			
d	in fogli e in lamiere, della grossezza:			
	3. fino a millimetri 0.25	id.	100.—	0.4
	Le lamiere ed i fogli tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare subiscono un aumento del 10 per cento sul dazio rispettivo.			
371 *bis*	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di alluminio e sue leghe:			
a	verniciati, litografati, argentati, dorati o comunque decorati	id.	115.—	0.5
b	altri	id.	95.—	0.5
372	Lavori d'alluminio e sue leghe, non nominati:			
a	per uso industriale o per costruzioni	id.	100.—	0.3
b	altri	id.	100.—	0.5
376	Nichelio e sue leghe:			
	NOTA ALLA SOTTOVOCE *b*. — *Le lamiere ed i fogli tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare subiscono un aumento del 10 per cento sul dazio rispettivo.*			
378	Lavori di nichelio e sue leghe, non nominati:			
a	ornamentali, non dorati nè argentati	id.	150.—	0.3
b	dorati o argentati	id.	150.—	0.3
c	altri	id.	100.—	0.3
381	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di piombo e sue leghe:			
a	verniciati, litografati, argentati, dorati o comunque decorati	id.	22.50	0.5
b	altri	id.	14.—	0.5
384	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di stagno e sue leghe:			
a	verniciati, litografati, argentati, dorati o comunque decorati	id.	35.—	0.5
b	altri	id.	23.—	0.5
389	Lucchetti:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. bruniti, verniciati, nichelati, dorati, argentati o commisti con altri metalli	id.	90.—	0.3
b	di altro metallo	id.	90.—	0.3
390	Chiavi per serrature:			
a	di ghisa, di ferro o di acciaio:			
	1. gettate o stampate, greggie	id.	30.—	0.6
b	non nominate	id.	75.—	0.4

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
393	Rasoi:			
a	comuni e loro parti	quintale	200.—	—
b	di sicurezza, loro parti e loro lame, compreso l'astuccio	id.	400.—	—
394	Cucchiai e forchette, di un sol pezzo:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. greggi	id.	30.—	0.3
	2. zincati o stagnati	id.	35.—	0.3
	3. altri	id.	50.—	0.3
b	di stagno, di zinco o di loro leghe	id.	35.—	0.3
c	di altri metalli comuni:			
	1. non dorati nè argentati	id.	100.—	0.3
	2. dorati o argentati	id.	150.—	0.3
	(Nota invariata).			
395	Penne da scrivere, di metallo comune	id.	200.—	0.2
	(Nota invariata).			
395 *bis*	Tubi flessibili di metallo comune:			
	Come tali si classificano i tubi flessibili fatti con nastro di ferro o di acciaio, di alluminio, di rame o di altri metalli comuni, anche rivestiti di intreccio metallico, comunque commisti con altre materie, con o senza dadi di innesto.			
a	con diametro interno superiore a millimetri 16	id.	150.—	0.2
b	con diametro interno di millimetri 16 o meno	id.	180.—	0.2
396	Macchine motrici:			
a	a moto alternativo:			
	1. a vapore, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	id.	15.—	0.8
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	16.—	0.8
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	17.—	0.8
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	18.—	0.8
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	20.—	0.8
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	23.—	0.8
	η) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	30.—	0.8
	ϑ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	40.—	0.8
	ι) fino a 1 quintale e mezzo	id.	50.—	0.8
	2. a combustione interna, del peso:			
	α) di più di 1000 quintali	id.	18.—	0.8
	β) di più di 500, fino a 1000 quintali	id.	20.—	0.8
	γ) di più di 200, fino a 500 quintali	id.	23.—	0.8
	δ) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	25.—	0.8
	ε) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	30.—	0.8
	ζ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	35.—	0.8
	η) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	45.—	0.8
	ϑ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	60.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 396 *a*-2	ι) di più di 3, fino a 5 quintali	quintale	70.—	0.8
	κ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	90.—	0.8
	λ) fino a 1 quintale e mezzo	id.	100.—	0.8
	3. altre, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	id.	17.—	0.7
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	19.—	0.7
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	21.—	0.7
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	24.—	0.7
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	28.—	0.7
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	36.—	0.7
	η) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	45.—	0.7
	θ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	60.—	0.7
	ι) fino a 1 quintale e mezzo	id.	80.—	0.7
b	a moto rotativo:			
	1. a vapore, del peso:			
	α) di più di 500 quintali	id.	20.—	0.8
	β) di più di 100, fino a 500 quintali	id.	25.—	0.8
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	30.—	0.8
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	36.—	0.8
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	42.—	0.8
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	50.—	0.8
	η) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	60.—	0.8
	θ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	75.—	0.8
	ι) fino a 1 quintale e mezzo	id.	90.—	0.8
	2. idrauliche, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	id.	15.—	0.8
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	16.—	0.8
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	17.—	0.8
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	18.—	0.8
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	20.—	0.8
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	23.—	0.8
	η) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	30.—	0.8
	θ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	40.—	0.8
	ι) fino a 1 quintale e mezzo	id.	50.—	0.8
	3. altre, escluse quelle elettriche, del peso:			
	α) di più di 1000 quintali	id.	26.—	0.7
	β) di più di 500, fino a 1000 quintali	id.	29.—	0.7
	γ) di più 200, fino a 500 quintali	id.	33.—	0.7
	δ) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	38.—	0.7
	ε) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	44.—	0.7
	ζ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	50.—	0.7
	η) di più di 10 fino a 25 quintali	id.	58.—	0.7

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 396 *b*-3	ϑ) di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	67.—	0.7
	ι) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	78.—	0.7
	κ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	85.—	0.7
	λ) fino a 1 quintale e mezzo	id.	100.—	0.7
397	Locomobili:			
a	a vapore	id.	25.—	0.6
398	Caldaie generatrici di vapore:			
a	a tubi da fumo	id.	26.—	0.6
b	a tubi d'acqua	id.	30.—	0.6
	(*Nota invariata*).			
c	altre, comprese le Cornovaglia, anche con riscaldatori e bollitori	id.	18.—	0.6
399	Caldaie di ghisa, per caloriferi	id.	12.—	0.6
400	Economizzatori, soprariscaldatori e condensatori:			
a	interamente o in massima parte di rame e sue leghe	id.	35.—	0.8
b	interamente di ghisa	id.	10.—	0.8
c	altri	id.	30.—	0.8
402	Griglie meccaniche di ghisa, per caldaie	id.	13.—	0.8
	(*Nota invariata*).			
403	Macchine-utensili:			
a	non automatiche, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	id.	16.—	0.8
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18.—	0.9
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	id.	24.—	1.—
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	32.—	1.—
	5. fino a 1 quintale	id.	45.—	1.—
405	Presse, torchi e strettoi, idraulici, per qualsiasi uso industriale, esclusi quelli per semi e frutti, e cilindri e stantuffi, idraulici, del peso:			
a	di più di 100 quintali	id.	16.—	0.7
b	di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18.—	0.8
c	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	22.—	0.8
d	di più di 1, fino a 10 quintali	id.	28.—	0.8
e	fino a 1 quintale	id.	40.—	0.8
	(*Nota invariata*).			
406	Macchine cernitrici	id.	20.—	0.8
407	Macchine agrarie e loro parti:			
d	apparecchi per il dissodamento e l'aratura profonda a vapore dei terreni col sistema della trazione funicolare a doppia locomobile o ad unica locomobile superiore a 15 cavalli di forza, compreso aratro e bilanciere, tamburo, argani, carrucole ed altri accessori inerenti al sistema	—	esenti	—
e	non nominate:			
	1. fatte prevalentemente di legno	quintale	14.—	0.5
	2. altre	id.	18.—	0.5

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
410	Macchine non nominate, per le lavorazioni complementari della carta e dei cartoni	quintale	18.—	0.8
411	Macchine per legare e rilegare i libri e i registri	id.	20.—	0.8
412	Macchine per le industrie grafiche, escluse quelle per fondere caratteri e comporre, del peso:			
a	di più di 50 quintali	id.	18.—	0.8
b	di più di 20, fino a 50 quintali	id.	20.—	0.8
c	di più di 10, fino a 20 quintali	id.	24.—	0.8
d	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	28.—	0.8
e	fino a 5 quintali	id.	32.—	0.8
414	Macchine per la filatura:			
a	di preparazione per la filatura del cotone, e pettinatrici, stiratoi, banchi a fusi, filatoi e ritorcitoi di qualsiasi sistema, inclusi i rings	id.	15.—	—
b	altre, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	14.—	1.—
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	16.—	1.—
	3. fino a 10 quintali	id.	18.—	1.—
	(*Nota invariata*).			
415	Macchine per la tessitura:			
a	telai con movimento automatico per il cambio automatico della bobina o della navetta	id.	15.—	—
b	altre, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	14.—	1.—
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	16.—	1.—
	3. fino a 10 quintali	id.	18.—	1.—
	(*Nota invariata*).			
416	Macchine per fare maglie, frange, passamani, e simili, del peso:			
a	di più di 10 quintali	id.	20.—	0.6
b	di più di 1, fino a 10 quintali	id.	30.—	0.6
c	fino a 1 quintale	id.	40.—	0.6
417	Telai per fare tulli, pizzi, guipures e per ricamare, del peso:			
a	di più di 30 quintali	id.	18.—	0.5
c	di più di 3, fino a 10 quintali	id.	35.—	0.5
d	fino a 3 quintali	id.	40.—	0.5
418	Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali, del peso:			
a	di più di 50 quintali	id.	13.—	0.6

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 418 *b*	di più di 10, fino a 50 quintali	quintale	15.—	0.7
c	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	18.—	0.7
d	fino a 5 quintali	id.	22.—	0.7
419	Macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali, del peso:			
a	di più di 50 quintali	id.	13.—	0.8
b	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	15.—	0.8
c	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	18.—	0.8
d	fino a 5 quintali	id.	22.—	0.8
420	Macchine per la lavorazione di colori e di materie affini, del peso:			
a	di più di 10 quintali	id.	15.—	0.8
b	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	18.—	0.8
c	di più di 1, fino a 5 quintali	id.	21.—	0.8
d	fino a 1 quintale	id.	25.—	0.8
421	Macchine da centrifugazione, per qualsiasi uso industriale:			
a	con tamburo di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	1. di più di 3 quintali	id.	20.—	0.8
	2. fino a 3 quintali	id.	25.—	0.8
b	altre, del peso:			
	1. di più di 3 quintali	id.	25.—	0.8
	2. fino a 3 quintali	id.	30.—	0.8
423	Macchine per la fabbricazione di acque gassose	id.	25.—	0.8
424	Macchine per riempire e lavare bottiglie e altri recipienti	id	20.—	0.8
425	Macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere e imbianchire fibre e materie tessili e relativi manufatti, del peso:			
a	di più di 10 quintali	id.	25.—	0.8
b	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	27.—	0.8
c	fino a 2 quintali e mezzo	id.	30.—	0.8
426	Macchine per cucire, ricamare e simili:			
a	senza sostegno, e teste di macchine	id.	50.—	0.5
b	con sostegno	id.	35.—	0.5
427	Macchine per concerie e per la lavorazione delle pelli:			
a	di più di 100 quintali	id.	15.—	0.8
b	di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18.—	0.8
c	di più di 10, fino a 50 quintali	id	22.—	0.8
d	di più di 1, fino a 10 quintali	id.	30.—	0.8
e	fino a 1 quintale	id.	40.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
420	Registratori di cassa	quintale	200.—	0.7
431	Pompe mosse meccanicamente o a mano:			
a	alternative:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	16.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	18.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	22.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	30.—	0.7
	ε) di più di 10, fino a 25 chilogrammi	id.	60.—	0.7
	ζ) fino a 10 chilogrammi	id.	80.—	0.7
	(*Nota invariata*).			
	2. altre, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	20.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	23.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	28.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	35.—	0.7
	ε) di più di 10, fino a 25 chilogrammi	id.	75.—	0.7
	ζ) fino a 10 chilogrammi	id.	100.—	0.7
b	rotative:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	20.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	24.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	30.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	40.—	0.7
	ε) fino a 25 chilogrammi	id.	50.—	0.7
	(*Nota invariata*).			
	2. altre, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	28.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	35.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	40.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	55.—	0.7
	ε) fino a 25 chilogrammi	id.	70.—	0.7
c	non nominate:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	15.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	18.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	22.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	28.—	0.7
	ε) fino a 25 chilogrammi	id.	36.—	0.7
	(*Nota invariata*).			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 431 *c*	2. altre, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	quintale	18.—	0.6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	20.—	0.6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	24.—	0.7
	δ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	32.—	0.7
	ε) fino a 25 chilogrammi	id.	45.—	0.7
433	Aspiratori non nominati e ventilatori, mossi meccanicamente o a mano:			
a	a moto rotativo:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 3 quintali	id.	15.—	0.6
	β) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	18.—	0.6
	γ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	22.—	0.7
	δ) fino a 25 chilogrammi	id.	25.—	0.7
	(*Nota invariata*).			
	2. altri, del peso:			
	α) di più di 3 quintali	id.	20.—	0.6
	β) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	23.—	0.6
	γ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	28.—	0.7
	δ) fino a 25 chilogrammi	id.	35.—	0.7
434	Trasportatori e elevatori, continui	id.	20.—	0.7
	(*Nota invariata*).			
435	Scale e ponti aerei, meccanici	id.	15.—	0.8
436	Laminatoi, mangani e calandre, per qualsiasi uso (esclusi i mulini a cilindro), del peso:			
	(*Nota invariata*).			
a	di più di 100 quintali	id.	15.—	0.6
b	di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18.—	0.7
c	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	22.—	0.8
d	di più di 1, fino a 10 quintali	id.	30.—	0.9
437	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili:			
	(*Nota invariata*).			
a	senza serpentino:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 20 quintali	id.	16.—	0.7
	β) di più di 5, fino a 20 quintali	id.	18.—	0.7
	γ) di più di 1, fino a 5 quintali	id.	20.—	0.7
	δ) di più di 50 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	22.—	0.8
	ε) di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	24.—	0.8
	ζ) fino a 10 chilogrammi	id.	26.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 437 a	2. altri, del peso:			
	α) di più di 20 quintali	quintale	20.—	0.7
	β) di più di 5, fino a 20 quintali	id.	22.—	0.7
	γ) di più di 1, fino a 5 quintali	id.	24.—	0.7
	δ) di più di 50 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	26.—	0.8
	ε) di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	28.—	0.8
	ζ) fino a 10 chilogrammi	id.	30.—	0.8
438	Tubi a serpentino, anche con flange e armatura	—	Aumento di 15 per cento sul dazio dei tubi, secondo la specie.	—
439	Cucine ed apparecchi per cuocere o riscaldare vivande:			
	(*Nota invariata*).			
a	a gas, a legna o a carbone:			
	1. di ghisa o di lamiera di ferro, greggi o lavorati con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura, del peso:			
	α) di più di 1 quintale	quintale	15.—	0.6
	β) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	20.—	0.6
	γ) fino a 10 chilogrammi	id.	25.—	0.6
	2. di ghisa o di lamiera di ferro, altri, del peso:			
	α) di più di 1 quintale	id.	17.—	0.6
	β) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	25.—	0.6
	γ) fino a 10 chilogrammi	id.	30.—	0.6
	(*Nota invariata*).			
	3. non nominati, del peso:			
	α) di più di 1 quintale	id.	25.—	0.6
	β) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	30.—	0.6
	γ) fino a 10 chilogrammi	id.	35.—	0.6
440	Scaldabagni, anche elettrici	id.	60.—	0.7
441	Estintori portatili	id.	30.—	0.8
442	Macchine a pressione di vapore per il caffè, per uso di bar, caffè e simili	id.	80.—	0.5
443	Stufe per riscaldare ambienti, anche fornite di fori, con anelli scalari o coperchi per l'introduzione di recipienti:			
	(*Nota invariata*).			
a	completamente di ghisa, o con soli accessori usuali di ferro, anche verniciati, smaltati o nichelati	id.	10.—	0.6
b	di ferro, di acciaio o di ghisa commista con ferro o acciaio:			
	1. a legna o a carbone:			
	α) greggie o lavorate con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura	id.	20.—	0.6
	β) altre	id.	25.—	0.6
	2. a gas, a elettricità o a liquidi combustibili, del peso:			
	α) di più di 10 chilogrammi	id.	30.—	0.8
	β) fino a 10 chilogrammi	id.	50.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
446	Gru, escluse quelle montate su carro ferroviario:			
a	di ferro o di acciaio	quintale	20.—	0.8
b	di ghisa	id.	16.—	0.8
	(Nota invariata).			
447	Cavalletti per sollevamento di veicoli ed argani	id.	20.—	0.8
448	Taglie e paranchi:			
	(Nota invariata).			
b	senza catena	id.	24.—	0.8
449	Binde e martinetti:			
a	a vite semplice o a dentiera	id.	20.—	0.8
b	altre	id.	30.—	0.8
453	Generatori di elettricità e motori elettrici:			
a	senza collettore-commutatore, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	30.—	0.8
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	35.—	0.8
	3. di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	45.—	0.8
	4. di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	60.—	0.9
	5. di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	75.—	0.9
	6. fino a 10 chilogrammi	id.	90.—	0.9
b	con collettore-commutatore, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	35.—	0.8
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	40.—	0.8
	3. di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	50.—	0.8
	4. di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	70.—	0.9
	5. di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	95.—	0.9
	6. fino a 10 chilogrammi	id.	120.—	0.9
	(Nota invariata).			
454	Trasformatori elettrici statici, del peso:			
a	di più di 30 quintali	id.	35.—	0.9
b	di più di 10, fino a 30 quintali	id.	40.—	0.9
c	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	50.—	0.9
d	di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	70.—	0.9
e	di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	95.—	0.9
f	fino a 10 chilogrammi	id.	120.—	0.9
	(Nota invariata).			
458	Trasmissioni di movimento, compresi i rinvii	id.	14.—	1.—
459	Innesti e giunti elastici	id.	25.—	1.—
462	Parti di macchine da scrivere	id.	300.—	1.—
464	Parti metalliche di accumulatori elettrici, del peso:			
a	di più di 5 chilogrammi	id.	15.—	1.—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 464 *b*	di più di 1, fino a 5 chilogrammi	quintale	18.—	1.—
c	fino a 1 chilogramma	id.	22.—	1.—
465	Alberi a gomito:			
	(Nota invariata).			
a	torniti o altrimenti lavorati su tutta o sulla maggior parte della superficie, del peso:			
	1. di più di 10 quintali	id.	19.—	1.—
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	25.—	1.—
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	32.—	1.—
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	40.—	1.—
	5. fino a 10 chilogrammi	id.	50.—	1.—
b	altri, esclusi quelli greggi, del peso:			
	1. di più di 10 quintali	id.	16.—	1.—
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	19.—	1.—
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	22.—	1.—
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	27.—	1.—
	5. fino a 10 chilogrammi	id.	32.—	1.—
466	Parti staccate di macchine, non nominate:			
a	di ghisa, anche con accessori di altri metalli, del peso:			
	1. di più di 10 quintali	id.	10.—	1.2
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	11.—	1.2
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	12.—	1.2
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	13.—	1.2
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	id.	15.—	1.2
	6. di più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	id.	20.—	1.2
	7. fino a 500 grammi	id.	25.—	1.2
b	di altri metalli comuni, del peso:			
	1. di più di 10 quintali	id.	22.—	1.2
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	26.—	1.2
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	32.—	1.2
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	40.—	1.2
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	id.	50.—	1.2
	6. di più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	id.	70.—	1.2
	7. di più di 100, fino a 500 grammi	id.	100.—	1.2
	8. di più di 20, fino a 100 grammi	id.	140.—	1.2
	9. fino a 20 grammi	id.	200.—	1.2
467	Incudini e morse, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche greggie, pesanti per pezzo:			
a	più di 50 chilogrammi	id.	20.—	0.5
b	più di 15, fino a 50 chilogrammi	id.	25.—	0.5
c	più di 5, fino a 15 chilogrammi	id.	30.—	0.5
d	fino a 5 chilogrammi	id.	40.—	0.5

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
468	Lime e raspe:			
a	mezzotonde, tonde, triangolari, della lunghezza:			
	1. di più di 30 centimetri	quintale	26.—	1.—
	2. di più di 15, fino a 30 centimetri	id.	40.—	1.—
	3. di più di 8, fino a 15 centimetri	id.	52.—	1.—
	4. fino a 8 centimetri	id.	80.—	1.—
b	altre, della lunghezza:			
	1. di più di 30 centimetri	id.	20.—	1.—
	2. di più di 15, fino a 30 centimetri	id.	30.—	1.—
	3. di più di 8, fino a 15 centimetri	id.	40.—	1.—
	4. fino a 8 centimetri	id.	60.—	1.—
	(Nota invariata).			
470	Alesatori, frese, maschi, filiere, punte elicoidali, del peso per pezzo:			
a	di più di 4 chilogrammi	id.	50.—	0.9
b	più di 2, fino a 4 chilogrammi	id.	100.—	0.8
c	di più di 400 grammi, fino a 2 chilogrammi	id.	150.—	0.7
d	fino a 400 grammi	id.	300.—	0.6
471	Falci, falciole, lame da trinciapaglia o da trinciafieno e roncole	id.	25.—	0.4
473	Scuri, ascie, picozze e punte da vomeri	id.	25.—	0.4
474	Coltelli e trincetti, per arti e mestieri e per l'agricoltura	id.	30.—	0.6
475 *bis*	Licci e maglioni per telai da tessere, anche nichelati, ramati, stagnati o zincati:			
a	di lamelle di acciaio	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei nastri di cui sono formati.	0.5
b	di fili di ferro e di acciaio	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili di cui sono formati.	0.5
	Le lamelle rompifilo d'acciaio per telai da tessere ed i liccioli (rémisses) con licci di lamelle o di filo di ferro o di acciaio per telai da tessere seguono il trattamento dei licci e maglioni secondo la specie.			
481	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica (compreso l'astuccio):			
	Gli oculari e gli obbiettivi di strumenti ottici per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica, con cannocchiali, degli strumenti ed apparecchi ottici non nominati, dei cannocchiali con sostegno e dei microscopi importati o come accessori o pezzi di ricambio insieme allo strumento al quale appartengono, sono tassati separatamente da questo come lenti lavorate per strumenti di ottica montate.			
b	elettro-medicali	quintale	160.—	0.5
c	altri	id.	200.—	0.5
482	Macchine fotografiche, con o senza obbiettivo (compreso l'astuccio)	id.	350.—	0.5
	Gli obbiettivi delle macchine fotografiche si tassano separatamente come lenti lavorate per strumenti di ottica montate.			

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
484	Binocoli e monocoli, da teatro o da campo:			
a	a prisma	ciascuno	15.—	0.8
b	altri:			
	1. ordinari	id.	2.—	0.8
	(*Nota invariata*).			
	2. di lusso	id.	5.—	0.8
485	Lenti lavorate:			
b	per strumenti di ottica, anche montate	sul valore	15 per cento	—
487	Cannocchiali con sostegno e miscroscopi	quintale	400.—	0.5
488	Strumenti e apparecchi ottici, non nominati	id.	400.—	0.5
492	Contagiri (compresa la custodia)	id.	200.—	0.8
497	Apparecchi telegrafici e telefonici, compresi i commutatori per centrali telefoniche:			
a	per radiotelegrafia e radiotelefonia	id.	160.—	0.5
b	altri	id.	120.—	0.5
516	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili:			
a	a due ruote	id.	12.—	0.6
b	a quattro ruote	id.	14.—	0.6
517	Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili:			
a	a due ruote	ciascuna	42.—	1.2
b	con più di due ruote:			
	1. scoperte	id.	110.—	1.2
	2. coperte	id.	200.—	1.2
	(*Nota invariata*).			
519	Carrozzelle:			
a	per infermi, comprese le poltrone a ruote:			
	1. comuni	id.	10.—	0.8
	2. fini	id.	30.—	0.8
	(*Nota invariata*).			
b	per bambini:			
	1. comuni	id.	8.—	0.8
	2. fini	id.	25.—	0.8
	(*Nota invariata*).			
c	laterali o da rimorchio, per motocicli	id.	20.—	0.8
d	altre	id.	20.—	0.8
523 *bis*	Ruote per automobili:			
a	cerchioni	quintale	18.—	0.8
b	ruote fuse, stampate, a raggi ed altre, finite.	id.	22.—	0.8
525	Motocicli	ciascuno	120.—	0.8
526	Velocipedi	id.	40.—	0.6

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
527	Parti staccate e accessori di velocipedi e di motocicli:			
a	greggi, di ferro o di acciaio	quintale	60.—	0.6
b	altri (compresi i motori)	id.	125.—	0.6
	(Nota invariata).			
528	Locomotive:			
a	stradali	id.	30.—	0.8
b	di ogni specie, per ferrovie o tramvie, anche a scartamento ridotto, del peso:			
	1. di più di 200 quintali	id.	30.—	0.8
	2. fino a 200 quintali	id.	36.—	0.8
529	Tender	id.	20.—	0.8
530	Veicoli per ferrovia:			
a	carri da merce:			
	1. carri-serbatoi, con serbatoio metallico	id.	19.—	0.8
	2. altri	id.	16.—	0.8
b	bagagliai e carri postali	id.	17.—	0.8
c	carri-gru.	id.	18.—	0.8
d	vetture:			
	1. a letto, vetture salone e vetture ristorante	id.	25.—	0.8
	2. altre:			
	α) di I classe	id.	22.—	0.8
	β) di II classe	id.	20.—	0.8
	γ) di III classe	id.	18.—	0.8
	(Nota invariata).			
531	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree	id.	19.—	0.8
532	Veicoli tramviari:			
a	automotori	id.	32.—	0.8
b	trainati:			
	1. per passeggeri:			
	α) imbottiti	id.	23.—	0.8
	β) non imbottiti	id.	20.—	0.8
	2. altri	id.	17.—	0.8
533	Assi montati per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	diritti	id.	20.—	0.8
b	a gomito	id.	26.—	0.8
534	Cerchioni da ruote per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	greggi	id.	16.—	0.8
b	lavorati	id.	20.—	0.8
535	Dischi per ruote, d'acciaio laminato:			
a	greggi	id.	16.—	0.8
b	lavorati, anche con cerchioni	id.	20.—	0.8

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
564	Lavagne e ardesie, naturali o artificiali:			
b	altre:			
	1. con cornice	quintale	10.—	—
567	Materiale refrattario:			
a	di qualità inferiore:			
	Nota. — *Come tale si classifica il materiale refrattario contenente meno di 30 per cento di allumina, oppure meno di 90 per cento di silice.*			
b	di qualità superiore:			
	Nota. — *Come tale si classifica il materiale refrattario contenente 90 o più per cento di silice (dinas), oppure 30 o più per cento di allumina e quello al cromo.*			
c	di magnesite:			
	1. in mattoni:			
	α) comuni	id.	5.—	—
	β) altri	id.	5.—	0.5
	2. in altri lavori	id.	5.—	0.5
571	Lavori di cemento:			
a	con ornati	id.	7.—	—
b	altri	id.	3.—	—
572	Lavori di cemento armato	id.	4.—	—
574	Terre cotte:			
a	d'uso comune	id.	5.—	0.5
	Si classificano come terre cotte, d'uso comune: i crogioli, le storte e i tubi, anche smaltati, i pezzi per finimenti e decorazioni architettoniche, non verniciati nè smaltati; le stufe e parti di stufe, di ogni forma, anche verniciate e smaltate ad un sol colore, ma non decorate, le giare, le pentole anche smaltate; gli utensili e il vasellame senza ornati, anche se sono coperti di un intonaco di color bruno, giallo, verde o rosso.			
b	altre	id.	25.—	0.5
	Si classificano come terre cotte, altre: gli utensili, il vasellame, le stufe e le parti di stufe d'ogni forma, non considerate dalla nota sotto la lettera a, foggiati a mano o allo stampo, le statue, le statuette, i bassorilievi, i soprammobili e simili.			
575	Grès:			
a	ordinari	id.	8.—	1.—
b	resistenti agli acidi per apparecchi chimici esclusi i tubi e i loro raccordi	id.	12.—	1.—
c	fini	id.	25.—	1.—
576	Maioliche (lavori di pasta colorata, ricoperta di smalto o con vernice opaca):			
a	bianche o colorate a fondo unito	id.	8.—	1.—
b	variamente colorate o altrimenti decorate	id.	12.—	1.—
577	Terraglie (lavori di pasta bianca):			
a	bianche dolci	id.	15.—	1.—
b	bianche forti	id.	30.—	1.—
c	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	id	40.—	1.—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
581	Lastre di vetro o di cristallo:			
a	soffiate.			
	1 comuni da finestra che misurano in lunghezza e larghezza riunite.			
	a) meno di 120 centimetri	quintale	7.50	1.2
	NOTA ALLA SOTTOVOCE 581-a. – *Le lastre speciali per fotografia sono ammesse in esenzione di dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle Finanze.*			
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia	id	50.—	1.2
	(*Nota invariata*).			
585	Vetri di ottica, greggi	id.	40.—	—
	(*Nota invariata*).			
587	Damigiane	id.	5.—	1.—
587 *bis*	Vasi adatti per chiusura ermetica, della capacità non inferiore ai grammi 200 e non superiore ai 1000 grammi, anche il vetro bianco per marmellate e conserve alimentari	id	5.—	—
591	Lavori di vetro, non nominati:			
a	non arrotati, nè smerigliati, nè incisi, incolori o tinti in pasta:			
	1. soffiati	id	14.—	1.—
	2 pressati (gettati)	id	10.—	1.—
b	arrotati, smerigliati, incisi, incolori o tinti in pasta ad uno o più colori	id.	24.—	1.—
	Non si considerano come arrotati gli oggetti dai quali sia fatta sparire soltanto la traccia dell'attaccatura.			
c	dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati	id.	30.—	1.—
d	con parti saldate o lavorate al cannello	id	40.—	1.—
e	muniti di intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi	id	50.—	1.—
591 *bis*	Lavori di cristallo non nominati anche coloriti o comunque decorati	id.	50.—	1.—
591 *ter*	Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza	id.	14.—	1.—
591 *quater*	Occhi di vetro per protesi oculare	ciascuno	1.—	—
604	Legno:			
a	comune:			
	4. in fogli di spessore:			
	α) di più di uno fino a 3 millimetri	quintale	3.—	0.5
	β) di un millimetro o meno	id.	4.—	0.5
c	a compensazione:			
	1. in tavole di tre fogli o meno	id	6.—	0.5
	2. in tavole di più di tre fogli	id.	7.—	0.5
610	Remi	—	esenti	—
610 *bis*	Pali e pertiche di qualsiasi dimensione:			
a	imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione	quintale	1.—	—
b	altri	—	esenti	—

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
630	Trecce:			
a	di paglia:			
	2. imbianchite o tinte	quintale	40.—	—
b	di scorza, di sparto, di legno e simili:			
	1. per cappelli:			
	β) imbianchite o tinte	id.	40.—	—
636	Corallo:			
b	in lavori:			
	1. non montati	—	esente	—
643	Oli minerali:			
b	lubrificanti	quintale	12.—	—
c	petrolio	id.	24.—	—
644	Residui della distillazione di oli minerali:			
	Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibili, e le norme alle quali deve essere subordinata l'esenzione.			
645	Essenza di trementina	id.	3.—	1.—
654	Gomme:			
b	altre	id.	2.—	—
658	Oli essenziali ed essenze:			
a	non deterpenati:			
	1. di agrumi	chilogr.	1.50	—
	2. di chiodi di garofano	id.	7.50	—
	3. di menta	id.	10.—	—
	4. di rose	id.	100.—	—
	5. non nominati	sul valore ufficiale	15 per cento	—
	(*Nota invariata*).			
666	Unti da carri e da macchine:			
a	contenenti oli minerali	quintale	12.—	0.2
b	altri	id.	10.—	0.2
669	Bromo	id.	2.—	—
671	Fosforo bianco, giallo e rosso, e solfuri di fosforo	id.	50.—	0.5
	(*Nota invariata*).			
672	Acido:			
e	cloridrico	—	esente	—
f	solforico	—	esente	—
679	Ossido:			
a	di alluminio:			
	1. anidro	quintale	10.—	1.—
	2. idrato (compresa l'allumina gelatinosa)	id.	5.—	1.—
k	di torio e di cerio	chilogr.	4.—	—
l	di zinco	quintale	8.—	1.—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
680	Carbonato.			
f	di sodio:			
	2. cristallizzato	quintale	2.—	0.2
686	Cloruro:			
b	di bario	id.	5.—	1.—
694 bis	Litopone	id.	10.—	0.6
700	Idrosolfiti non nominati e loro derivati	id.	20.—	0.5
701	Silicati di potassio e di sodio.			
a	solidi o in soluzione contenente meno del 50 per cento di acqua	id.	2.50	1.—
b	liquidi o in soluzione contenente al minimo il 50 per cento di acqua	id.	1.—	1.—
710	Sali di torio e di cerio	chilogr.	2.—	—
712	Acqua ossigenata	volume d'ossigeno per quintale	0.40	0.5
715	Concimi chimici:			
b	3. calciocianamide	quintale	3.—	—
	5. nitrato di ammonio impuro (destinato all'agricoltura)	id.	1.—	—
c	potassici	—	esenti	—
721	Glicerina:			
a	greggia	quintale	5.—	—
b	raffinata	id	8.—	1.—
740	Tartrati non nominati	id.	10.—	0.6
	(Nota invariata).			
742	Formaldeide:			
a	in soluzione fino a 40 per cento	id.	15 —	0.2
b	altra	id.	30.—	0.2
748	Derivati dall'anilina non nominati	id.	200.—	0.2
750	Derivati dalla naftalina non nominati	id.	200.—	0.2
752	Benzidina	id.	200.—	0.2
753	Toluidina, dianisidina orto e para toluidina	id.	200.—	0.2
754	Xilidina	id.	200.—	0.2
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina	id	200.—	0.2
756	Derivati dalla benzidina dalla toluidina, dalla tolidina e dianisidina, dalla xilidina dalla fenilendiamina dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati	id.	200.—	0.2
758	Resorcina	id.	200.—	0.2
759	Naftolo (α e β)	id.	200.—	0.2
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati	id.	200.—	0.2
761	Derivati dall'acido fenico non nominati	id.	200.—	0.2
762	Benzaldeide e derivati	id.	200 —	0.2

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati	quintale	200.—	0.2
766	Chinina ed altre basi della china, e loro sali:			
a	chinina ed altre basi della china, e solfato di chinina	—	esenti	—
b	altri sali di china	chilogr.	10.—	—
771	Cassia:			
a	naturale	—	esente	—
b	in polpa, con o senza zucchero	quintale	30.—	—
	(Nota invariata).			
772	Tamarindo:			
a	naturale	—	esente	—
	(Nota invariata).			
b	in polpa, con o senza zucchero	quintale	30.—	—
	(Nota invariata).			
775	Canfora	—	esente	—
778	Sugo:			
a	di aloe	—	esente	—
778 bis	Oppio	quintale	10.—	—
779	Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo	id.	20.—	—
	(Nota invariata).			
780 bis	Prodotti sintetici arseno-benzolici confezionati come specialità medicinali	—	Decuplo del dazio dei prodotti medicinali sintetici.	—
795	Colori organici sintetici:			
a	allo zolfo:			
	1. nero	id.	80.—	0.2
	2. altri	id.	100.—	0.4
798	*(Nota aggiunta). Gli estratti di vernici in pasta sono tassati come le vernici rispettive calcolando come due quintali di vernici ogni quintale di estratto.*			
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate:			
b	di vitello, di vacchetta ed altre piccole pelli bovine o equine, intiere o a schiappe:			
	1. non tinte o tinte in nero, semplicemente lisciate, anche granite o stampate, ma non altrimenti lavorate:			
	a) a concia minerale o mista	id.	135.—	0.5
	2. non nominate:			
	a) a concia minerale o mista	id.	160.—	0.5
847	Carta:			
a	bianca o tinta in pasta:			
	1. non patinata:			
	a) in rotoli:			
	I. destinata a giornali	id.	2.—	—
	II. destinata ad altre pubblicazioni periodiche	id.	10.—	0.2
	Le caratteristiche e la destinazione a servire per giornali o per altre pubblicazioni periodiche e l'effettivo impiego a questi usi devono essere determinati e accertati con le norme da stabilire dal Ministro delle finanze.			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
862	Libri stampati:			
b	in altre lingue, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana, con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tela e col titolo stampato all'esterno della copertina . . .	—	esenti	—
868	Pianoforti:			
a	semplici:			
	2. a coda	ciascuno	300.—	0.5
892 bis	Cappelli non formati, di paglia, di fibre di palma, di scorza, di truciolo di legno, di sparto o di altre simili materie . . .	id.	0.25	—
	Come tali si classificano i cappelli delle dette materie che si trovano ancora nel primo stadio di lavorazione, senza, cioè, aver subito alcuna operazione di formatura.			
893	Cappelli:			
a	da uomo:			
	2. non nominati:			
	a) di paglia, di fibre di palma, di scorza, di truciolo di legno, di sparto o di altre simili materie, non guarniti . . .	id.	0.25	1.—
896	Pettini e forcelle, da testa:			
a	guarniti, decorati, dorati o argentati (esclusi quelli ricoperti con lamina di metallo prezioso):			
	3. di celluloide, di ebanite, di galalite e simili	quintale	250.—	0.5
c	altri:			
	3. di celluloide, di ebanite, di galalite e simili.	id.	150.—	0.5
898	Ganci e occhielli, per vestimenta e per calzature, di metallo comune:			
a	ricoperti, in tutto o in parte, di celluloide o di altra materia simile	id.	200.—	0.2
b	altri	id.	100.—	0.2
902	Bacchette (stecche e controstecche) di ferro o di acciaio, da ombrelli e da ombrellini:			
	(*Nota invariata*).			
a	di sezione tonda o quadra:			
	1. greggie o verniciate	id.	30.—	0.4
	2. nichelate, dorate o argentate	id.	50.—	0.2
b	di ogni altra sezione, comprese quelle scanalate:			
	1. greggie o verniciate	id.	50.—	0.3
	2. nichelate, dorate o argentate	id.	70.—	0.2
903	Ossature da ombrelli e da ombrellini:			
	(*Nota invariata*).			
a	montate, senza bastone o con bastone, anche munito di pomo o di impugnatura non di metallo prezioso, nè ricoperto con lamina di metallo prezioso:			
	1. con bacchette di sezione tonda o quadra:			
	α) greggie o verniciate	id.	45.—	0.3
	β) nichelate, dorate o argentate	id.	60.—	0.2

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 903 *a*	2. altre, comprese quelle con bacchette scanalate:			
	α) greggie o verniciate	quintale	65.—	0.3
	β) nichelate, dorate o argentate	id.	80.—	0.2
904	Bastoni da ombrelli e da ombrellini, di ferro o di acciaio, anche forniti di puntale, di ghiere e di molle:			
a	senza pomo o impugnatura:			
	1. greggi o verniciati	id.	50.—	0.3
	2. nichelati, dorati o argentati	id.	65.—	0.2
c	con pomo o impugnatura di ogni altra sorta:			
	1. greggi o verniciati	id.	55.—	0.3
	2. nichelati, dorati o argentati	id.	70.—	0.2
924	Semi non oleosi:			
a	da prato	—	esenti	—
943	Lampade elettriche:			
b	altre, pesanti:			
	1. fino a 70 grammi	quintale	300.—	0.6
	2. più di 70 grammi	id.	450.—	0.6
	Le lampade ad incandescenza presentate senza lo zoccolo subiscono un aumento del 15 per cento sul dazio rispettivo.			
945 *bis*	Tubi isolanti per condutture elettriche, di carta, di carta pesta o di cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose:			
a	con rivestimento di ferro o di acciaio, anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato, ecc.	id.	150.—	—
b	con rivestimento di altro metallo	id.	150.—	0.5
c	altri	id.	70.—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

ALLEGATO *B*.

Disposizioni sulle tare.

Al 1° comma dell'art. 5 aggiungere:
« *esclusi gli oli minerali ed i residui della loro distillazione* ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

ALLEGATO *C*.

Disposizioni sul diritto di statistica.

Al 2° comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente:
« *Il diritto di statistica sugli oli minerali e sui residui della distillazione degli oli minerali destinati ad essere impiegati come combustibili, è riscosso nella misura di L. 0,25 per ogni tonnellata* ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

ALLEGATO D

Dazi applicabili alle merci originarie e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di mag. orazione
280	Ghisa da fusione e da affinazione, allo stato greggio:			
a	comune	quintale	1.25	1.25
b	contenente più di 15, fino a 25 per cento di manganese	id.	1.75	1.35
283	Ferro greggio in masselli	id.	3.—	0.40
285	Acciaio comune in blooms e bidoni	id.	6.—	—
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:			
a	in barre a doppio T (travi):			
	1. di altezza superiore a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	α) non superiore a metà dell'altezza	id.	7.—	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	8.—	0.45
	2. di altezza superiore a 115, fino a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	α) non superiore a metà dell'altezza	id	8.—	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	9.—	0.45
	3. di altezza fino a 115 millimetri e con larghezza di ali:			
	α) non superiore a metà dell'altezza	id.	9.50	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza	id.	10.50	0.45
b	in barre o verghe di sezione ad U, di larghezza esterna:			
	1. superiore a 145 millimetri	id.	7.—	0.45
	2. superiore a 80, fino a 145 millimetri	id.	8.—	0.45
	3. fino a 80 millimetri:			
	α) aventi in sezione la grossezza minima superiore a 1 millimetro e mezzo	id.	9.50	0.45
	β) aventi in sezione la grossezza minima di 1 millimetro e mezzo o meno	id.	12.50	0.50
c	in barre o verghe, tonde, quadre, ovali, piatte, piatte arrotondate, angolari, a T, a Z:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	id.	7.—	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	id.	8.—	0.45
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di un millimetro e mezzo	id.	9.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di millimetri 1 e mezzo o meno	id.	12.50	0.50
d	in barre o verghe esagonali, ottagonali, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	id.	8.—	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	id.	9.—	0.45
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di un millimetro e mezzo	id.	10.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno	id.	13.50	0.50

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 292	Fili di ferro e di acciaio, di sezione tonda o quadra:			
a	greggi o solamente lucidati:			
	1. con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	α) superiore a 1 millimetro e mezzo	quintale	11.—	0.45
	2. con resistenza di 75 chilogrammi o più, ma meno di 150 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	α) superiore a 1 millimetro e mezzo	id.	18.—	0.50
304	Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque ottenuti:			
a	diritti, con diametro costante, anche filettati:			
	1. greggi, con parete della grossezza:			
	α) di 4 millimetri o più	id.	25.—	—
	β) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri .	id.	30.—	—
	γ) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	40.—	0.1
305	Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio	id.	7.—	0.4
309	Materiali fissi per ferrovie e tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici:			
a	per ferrovie portatili o aeree	id.	18.—	0.65
b	per ferrovie ordinarie o tramvie:			
	1. prevalentemente di ghisa	id.	16.—	0.65
	2. prevalentemente di ferro o di acciaio	id.	20.—	0.65
313	Acciai in getti non nominati:			
a	greggi, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5000 o più	id.	15.—	0.45
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000 . . .	id.	13.—	0.3
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100 . . .	id.	15.—	0.3
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40 . . .	id.	16.—	0.3
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10 . . .	id.	20.—	0.3
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 1	id.	25.—	0.3
	7. meno di grammi 100	id.	32.—	0.45
b	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo in piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5000 o più	id.	16.—	0.45
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000 . .	id.	15.—	0.3
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100 . .	id.	17.—	0.3
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40 . .	id.	19.—	0.3
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10 . .	id.	24.—	0.3
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 1	id.	30.—	0.3
	7. meno di grammi 100	id	38.—	0.45
393	Rasoi:			
a	comuni e loro parti	id.	180.—	—
b	di sicurezza, loro parti e loro lame, compreso l'astuccio . . .	id.	360.—	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 396	Macchine motrici:			
ex *a*	a moto alternativo:			
	ex 1. a vapore, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	quintale	15.—	0.2
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	16.—	0.2
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	17.—	0.2
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	18.—	0.2
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	20.—	0.2
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	23.—	0.2
	2. a combustione interna, del peso:			
	α) di più di 1000 quintali	id.	18.—	0.3
	β) di più di 500, fino a 1000 quintali	id.	20.—	0.3
	γ) di più di 200, fino a 500 quintali	id.	23.—	0.3
	δ) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	25.—	0.3
	ε) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	30.—	0.3
	ζ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	35.—	0.3
	η) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	45.—	0.3
	ϑ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	60.—	0.3
ex *b*	a moto rotativo:			
	ex 1. a vapore, del peso:			
	α) di più di 500 quintali	id.	20.—	0.4
	β) di più di 100, fino a 500 quintali	id.	25.—	0.4
	γ) di più di 50, fino 100 quintali	id.	30.—	0.4
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	36.—	0.3
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	42.—	0.3
	2. idrauliche, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	id.	15.—	0.4
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	16.—	0.4
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	17.—	0.4
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali	id.	18.—	0.4
	ε) di più di 10, fino a 25 quintali	id.	20.—	0.4
	ζ) di più di 5, fino a 10 quintali	id.	23.—	0.4
	η) di più di 3, fino a 5 quintali	id.	30.—	0.45
	ϑ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	id.	40.—	0.45
	ι) fino a 1 quintale e mezzo	id.	50.—	0.45
398	Caldaie generatrici di vapore:			
a	a tubi di fumo	id.	26.—	0.3
b	a tubi di acqua	id.	30.—	0.3
	Ad 398-*b*. Si comprendono fra le caldaie a tubi di acqua anche le generatrici di vapore con soprariscaldatore inseparabile o con altri apparecchi inseparabili, formati da vari tubi, per il raffreddamento o il riscaldamento di acqua o di vapore.			
c	altre, comprese le Cornovaglia, anche con riscaldatori e bollitori	id.	18.—	0.3

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO D'ENTRATA (Lire in oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 403	Macchine utensili:			
ex *a*	non automatiche, del peso:			
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	quintale	24.—	0.6
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	32.—	0.6
ex 437	I. Macchine ed apparecchi frigoriferi o da ghiaccio:			
ex *a*	senza serpentino:			
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 20 quintali	id.	16.—	0.4
	β) di più di 5, fino a 20 quintali	id.	18.—	0.4
	γ) di più di 1, fino a 5 quintali	id.	20.—	0.4
	δ) di più di 50 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	22.—	0.4
ex 443	Stufe per riscaldare ambienti, anche fornite di fori, con anelli scalari o coperchi per l'introduzione di recipienti:			
a	completamente di ghisa, o con soli accessori usuali di ferro anche verniciati, smaltati o nichelati	id.	10.—	0.4
446	Gru, escluse quelle montate su carro ferroviario:			
a	di ferro o di acciaio	id.	20.—	0.4
b	di ghisa	id.	16.—	0.5
453	Generatori di elettricità e motori elettrici:			
a	senza collettore-commutatore, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	30.—	0.6
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	35.—	0.6
	3. di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	45.—	0.6
	4. di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	60.—	0.6
	5. di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	75.—	0.7
	6. fino a 10 chilogrammi	id.	90.—	0.7
b	con collettore-commutatore, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	35.—	0.5
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	id.	40.—	0.5
	3. di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	50.—	0.5
	4. di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	70.—	0.6
	5. di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	95.—	0.6
	6. fino a 10 chilogrammi	id.	120.—	0.6
454	Trasformatori elettrici statici, del peso:			
a	di più di 30 quintali	id.	35.—	0.6
b	di più di 10, fino a 30 quintali	id.	40.—	0.6
c	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	id.	50.—	0.6
d	più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	70.—	0.6
e	di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	95.—	0.6
f	fino a 10 chilogrammi	id.	120.—	0.6
474	Coltelli e trincetti, per arti e mestieri e per l'agricoltura	id.	30.—	0.2
484	Binocoli e monocoli:			
a	a prisma	ciascuno	15.—	0.6
b	altri:			
	1. ordinari	id.	2.—	0.4
	2. di lusso	id.	5.—	0.4

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

REGIO DECRETO 31 maggio 1923, n. 1527.
Istituzione di un « servizio chimico militare ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e Commissario per l'aeronautica, coi Ministri delle finanze, marina, pubblica istruzione, industria e commercio, lavori pubblici ed agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sotto la data del 1° luglio 1923 verrà istituito un « servizio chimico militare » con lo scopo di eseguire studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui mezzi chimici di guerra, diretti specialmente a stabilire l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali, a determinare le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi e la relativa terapia, ed a definire i mezzi di protezione delle persone e degli animali dalle offese che possono derivarne.

Art. 2.

Collaborano a tali studi, esperienze ed applicazioni pratiche, la R. marina e la R. aeronautica, nonchè i gabinetti scientifici statali dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 3.

Detto servizio comprenderà:
una Direzione del servizio chimico militare con apposito laboratorio analitico sperimentale;
un gruppo speciale con campo sperimentale.

Art. 4.

Organico del servizio chimico militare:
un generale di brigata o colonnello direttore del servizio.

Personale tecnico specializzato.	militare	Capi sezione	2	
		Ufficiali addetti ...	9	di cui 1 della Regia marina ed 1 della R. aeronautica.
		Totale ...	11	
	civile	Specialisti tecnici capi (assimilati a ten. colon.) .	1	
		Specialisti tecnici assimilati a capitani......	6	
		Totale ...	7	

Inoltre alla direzione del servizio chimico militare ed al gruppo speciale verranno comandati ufficiali delle varie armi e corpi per compiervi funzioni di comando, amministrative e di ausilio al servizio chimico.
Tali ufficiali sono:

Ufficiali superiori 2
Ufficiali inferiori 18

Totale ufficiali . . . 20

Personale civile:

Ragionieri d'artiglieria 1
Capi tecnici d'artiglieria e genio 1
Archivisti delle amministrazioni militari dipendenti . 1
Disegnatori tecnici d'artiglieria e genio 1
Applicati delle amministrazioni militari dipendenti . 3

Totale personale civile . . . 7

Art. 5.

Gli ufficiali tecnici specializzati nel servizio chimico militare e quelli comandativi nonchè gli impiegati civili, sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici degli ufficiali delle varie armi e corpi ed il numero dei personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra di cui agli articoli 11, 15, 17, 21, 25, 27, 56, 59, 61, 64 del R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni.
Il personale civile tecnico specializzato per il servizio chimico militare, di cui all'art. 47 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito, è quello indicato al precedente art. 4, e comprende cioè:
1 specialista tecnico-capo;
6 specialisti tecnici.

Art. 6.

Il personale tecnico specializzato, sia militare (escluso quello del ruolo tecnico di artiglieria, della R. marina e della R. aeronautica) sia civile, verrà reclutato mediante regolare concorso le cui norme saranno stabilite d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 7.

Il direttore del servizio chimico militare si varrà, per gli studi, per le esperienze e per le applicazioni, della collaborazione delle maggiori autorità scientifiche della Nazione e di specialisti di spiccata competenza nel campo della chimica, della medicina (fisiologia), della fisica, della meteorologia, ecc. La somma annua per detta collaborazione e per gli oneri che verranno a gravare sui gabinetti scientifici dovrà essere contenuta entro i limiti dei fondi stanziati annualmente per il servizio chimico militare.

Art. 8.

Per l'amministrazione del personale della direzione del servizio chimico militare e del gruppo speciale, e per la gestione amministrativa e contabile del materiale e dei lavori che occorressero per l'impianto ed il funzionamento del servizio chimico militare, verrà costituito presso il gruppo speciale con gli incarichi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, e relativo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e del regolamento (in quanto applicabile) sul servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, un Consiglio d'amministrazione comprendente:
un presidente (direttore del servizio chimico militare);
un relatore (comandante il gruppo speciale);
cinque membri (il rappresentante della R. marina e della R. aeronautica ed altri tre che designerà il direttore del servizio chimico militare sciegliendoli fra il personale dipendente);
un segretario (il direttore dei conti).
Nella temporanea assenza del direttore del servizio chimico militare, la presidenza sarà assunta dall'ufficiale, facente parte del Consiglio, di maggior grado ed anzianità.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del servizio chimico militare saranno inscritte a cominciare dall'esercizio 1923-24

in uno speciale capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato di stabilire la sede, l'ordinamento e le funzioni tecniche della direzione del servizio chimico militare e del corpo speciale, le norme per il reclutamento del personale specializzato e la dipendenza e le attribuzioni del direttore di detto servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DIAZ - A. DE' STEFANI - T. DI REVEL - GENTILE - T. ROSSI - CARNAZZA - DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 maggio 1923, n. 1534.

Ordinamento e funzionamento del ruolo specializzato dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi di polizia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo col Ministro delle finanze e col Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del ruolo specializzato dei carabinieri Reali è di 25 capitani e di 78 subalterni.

Per la prima costituzione del ruolo concorrono ad occupare i posti del predetto organico i comandanti di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 2.

I comandanti del ruolo specializzato dei carabinieri Reali hanno diritto agli stipendi ed alle indennità stabiliti per gli ufficiali dell'arma di grado corrispondente e di pari anzianità; non hanno però diritto alla indennità cavalli e stalliere.

Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e delle indennità sopra indicate (esclusa quella di caro viveri) fosse inferiore all'ammontare complessivo dello stipendio e della indennità di corpo che ciascuno dei comandanti percepiva nel corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, gli sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 3.

I militari di truppa ed i sottufficiali del ruolo specializzato dei carabinieri Reali prestano, di massima, servizio in uniforme se appartengono alla categoria dei « vigilanti » ed in abito borghese se appartengono alla categoria degli « inquirenti » e dei « tecnici ».

Art. 4.

Ai militari di truppa ed ai sottufficiali del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, della categoria dei « vigilanti » provenienti dall'arma dei carabinieri Reali o dal corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, viene corrisposta, per la prima vestizione, una indennità di lire 1000; tale indennità, per quelli delle altre due categorie e della stessa provenienza, è di L. 1500.

Per i provenienti dal corpo d'investigazione l'indennità predetta è ridotta a L. 500.

Ai militari di truppa ed ai sottufficiali della categoria « vigilanti », a decorrere dall'anno successivo a quello della prima vestizione, viene corrisposta una indennità annua di manutenzione e di rinnovazione vestiario di L. 250; per le altre due categorie tale indennità è di L. 500.

Art. 5.

Ai militari del ruolo specializzato cui verrà data in consegna ed in uso una bicicletta dell'amministrazione, viene attribuita una indennità di manutenzione di L. 150.

Art. 6.

Il comandante militare ed il direttore degli studi della scuola tecnica di polizia per i militari del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, hanno alloggio gratuito nei locali della scuola stessa.

Art. 7.

Gli insegnanti presso la scuola tecnica di polizia, i loro aiuti ed assistenti sono incaricati annualmente dal Ministero dell'interno, che stabilisce altresì l'ammontare della indennità oraria loro spettante.

Art. 8.

I militari di truppa ed i sottufficiali che vengono ammessi nel ruolo specializzato dei carabinieri Reali in occasione della sua prima costituzione, ove contino complessivamente dodici o più anni di servizio precedentemente prestato alla dipendenza di amministrazioni dello Stato, hanno facoltà di assumere un vincolo triennale con diritto al premio annesso alla prima rafferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE' STEFANI - A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1542.

Proroga delle disposizioni di cui al R. decreto 8 aprile 1923, n. 820, relativo alla compilazione, approvazione ed esecuzione dei progetti di opere a carico dell'amministrazione dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferita al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto in data 8 aprile 1923, n. 820, contenente disposizioni per la compilazione, approvazione ed esecuzione dei progetti di opere a carico dell'amministrazione dell'Aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Commissario per l'Aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute nel decreto 8 aprile 1923, n. 820, sono prorogate, senza le limitazioni di cui all'art. 7 del decreto stesso, fino al 30 giugno 1924.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto. munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1543.

Consenso all'amministrazione ferroviaria di poter ridurre, nei territori annessi, allo stretto indispensabile le espropriazioni in corso dei lavori per i quali si ritiene necessaria la revisione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre e 19 dicembre 1920, n. 1322 e 1778;

Visti i RR. decreti 20 settembre 1922, n. 1455 e 25 marzo 1923, n. 913;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, tutte le opere interessanti le ferrovie, che si eseguono a cura o per conto dello Stato, che siano state deliberate dagli organi competenti anteriormente alla entrata in vigore del decreto 25 marzo 1923, n. 913, sono soggette a revisione entro l'anno 1923 per modificarle o ridurle in relazione ai fini cui servono e alle esigenze del bilancio.

Art. 2.

Tutti i procedimenti espropriativi in corso per la esecuzione delle opere suddette, possono, in qualunque stadio, essere sospesi entro il termine di cui al precedente articolo, a richiesta della amministrazione espropriante.

Avvenuta la revisione, e determinato il nuovo assetto da darsi alle opere rivedute, i procedimenti espropriativi saranno continuati, e compiuti limitatamente agli immobili che, in tutto o in parte risulteranno ancora necessari. Per tutti gli altri immobili i procedimenti saranno abbandonati.

L'abbandono sarà portato a conoscenza degli interessati mediante avviso da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1923, nelle forme di cui all'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per l'abbandono dell'esproprio, anche nei casi che erano previsti dal paragrafo 37 della legge 18 febbraio 1878, B. L. I. n. 30, nessun indennizzo competerà agli espropriandi.

Nei casi, però, nei quali sia intervenuta una effettiva occupazione, sarà corrisposto agli aventi diritto un compenso ragguagliato alla perdita dei frutti per la durata della occupazione posteriormente al 4 novembre 1918 ed alla eventuale diminuzione del valore del fondo per alterazioni arrecatevi dalla amministrazione italiana.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1548.

Esenzione doganale per il salmone in scatole di peso superiore a 500 grammi ma non superiore a un chilogramma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visto il R. decreto 9 giugno 1923, n. 1223, che ha apportato modificazioni alla suddetta tariffa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sottovoce γ del numero 2 della voce 34-b della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata — (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
34	Pesci preparati:			
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	2 - in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):			
	γ) salmone, di più di mezzo chilogramma fino a un chilogramma	quintale	esente	—
	δ) altri	id.	25 —	0.2

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1550.
Aumento del diritto erariale sugli spettacoli e trattenimenti sportivi in terra, in acqua ed in cielo.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto che aumenta dal 10 al 15 per cento il diritto erariale sugli spettacoli e trattenimenti sportivi in terra, in acqua ed in cielo.

SIRE,

Il breve periodo di esperienza nell'applicazione della legge 29 agosto 1922, n. 1254, entrata in vigore il 15 ottobre 1922, e della convenzione 21 ottobre 1922 stipulata dal Governo con l'ente morale «Società italiana degli autori», sedente in Milano, ha offerto l'opportunità di osservare che per una particolare categoria di trattenimenti a pagamento tornerebbe giustificata una elevazione della aliquota del diritto erariale, in una misura intermedia fra l'aliquota ordinaria generale del 10 per cento e quella del 20 per cento applicabile ai prezzi d'ingresso alle corse di cavalli al trotto e al galoppo.

La elevazione può per ora essere limitata ai trattenimenti seguenti:

Concorsi ippici, spettacoli sportivi d'ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, tiri al volo, circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani, corride, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura.

Il Governo crede adeguata per tale categoria la aliquota del diritto erariale nella misura del 15 per cento.

Crede equo però che la misura stessa venga uniformemente applicata in tutto il Regno, a partire dal 1° agosto prossimo, senza eccezione per gli spettacoli della specie dati nella sola città e provincia di Milano, pei quali l'aliquota è ora del 12 per cento.

Conseguentemente l'aumento proposto sarà dal 12 al 15 per la provincia di Milano e dal 10 al 15 per le altre 72 provincie del Regno, e tale aumento dovrà indistintamente affluire al capitolo 52 della entrata 1923-1924 e al capitolo corrispondente negli esercizi successivi.

In tal modo nulla si tocca delle quote del diritto erariale che oggi affluiscono al capitolo 56 (addizionale mutilati) e al capitolo 187 (contributo di beneficenza).

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto qui accluso la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli ingressi ai concorsi ippici, agli spettacoli sportivi di ogni genere, in terra, in acqua ed in cielo, ai tiri al volo, ai circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, motoscafi ed aeroplani, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, il diritto erariale stabilito dall'art. 2 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, nella misura del 10 per cento è elevato, con effetto dal 1° agosto 1923, alla misura del 15 per cento.

L'aumento del 5 per cento deve essere interamente imputato al capitolo 52 del bilancio dell'entrata «diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli» ed al capitolo corrispondente degli esercizi futuri.

Rimane invariata l'aliquota del 20 per cento stabilita per gli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo con l'art. 2, ultimo comma, della legge 29 agosto 1922, n. 1254.

Art. 2.

Anche per gli spettacoli di che all'art. 1, primo comma, del presente decreto dati nella provincia di Milano, il diritto erariale deve corrispondersi nella misura del 15 per cento, ed è comprensivo per la detta provincia del diritto addizionale del 2 per cento di che all'art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567, convertito nella legge 29 agosto 1922, n. 1254.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI - GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1549.
Istituzione di una tassa istruttoria sulle domande di prestito alla Cassa dei depositi e prestiti e ritocco alle tasse di concessione governativa sui decreti concernenti i prestiti.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto che istituisce una tassa di istruttoria sulle domande di prestito alla Cassa dei depositi e prestiti e dispone un ritocco alle tasse di concessione governativa sui decreti concernenti i prestiti.

SIRE,

La gravità del complesso e costoso servizio che incombe alla Cassa dei depositi e prestiti per i prestiti alle provincie, ai comuni e ai loro consorzi ed a qualsiasi altro Ente o consorzio ha determinato il Governo a proporre una tassa di istruttoria, comprensiva di ogni addizionale, sulle relative domande.

Tale tassa, da considerarsi come tassa di concessione governativa, viene stabilita in misura adeguata alla importanza della somma richiesta.

Nel contempo il Governo ha riconosciuto l'opportunità di aumentare lievemente le tasse di concessione governativa sui decreti di prestiti, liberando però tali tasse da ogni addizionale.

Il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto la Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di prestito rivolte alla Cassa depositi e prestiti dalle provincie, dai comuni, dai loro consorzi e da qualsiasi altro ente o consorzio, non possono essere messe in istruttoria se non siano corredate della quietanza del ricevitore del registro del luogo ove il richiedente ha sede, dimostrante l'effettuato pagamento delle seguenti tasse di concessione governativa:

Per domande di prestito di somme fino a L. 20,000 L. 50

Per domande di prestito di somme superiori a L. 20,000 ma non a L. 100,000 . . . . » 100

Per domande di prestito di somme superiori a L. 100,000 . . . . » 200

Le tasse sopraindicate sono comprensive d'ogni addizionale, e sono dovute indipendentemente da quelle da corri-

spondersi sui decreti di autorizzazione dei prestiti. Non si farà luogo al rimborso delle tasse corrisposte sulle domande di prestito, nel caso in cui il prestito venga negato o venga accordato per somma inferiore a quella richiesta.

Il funzionario che riceve una domanda non corredata della prova del pagamento della tassa dovuta, incorre in proprio nella pena pecuniaria di L. 25.

Art. 2.

I numeri 60 e 61 della tabella delle concessioni governative annessa all'allegato *F* al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, sono modificati come appresso:

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA comprensiva della addizionale — Lire	MODO di pagamento	*NOTE*
1	2	3	4	5
	XIV. — Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.			
60	Decreto di autorizzazione di prestiti alle provincie, ai comuni ai loro consorzi ed a qualunque altro ente o consorzio sulla Cassa dei depositi e prestiti:			
	per ogni 1000 lire o frazioni di 1000 lire del prestito autorizzato . . .	5 —	ordinario	
61	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da provincie, comuni ed altri enti	40 —	id.	

Le tasse sopraindicate sono comprensive di ogni addizionale.

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il 1° agosto 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1554.
Applicazione della imposta sui redditi agrari.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto riguardante l'applicazione dell'imposta sui redditi agrari.

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà tende anzitutto a regolarizzare uno stato di fatto che, nell'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, ostacola l'azione della Finanza e può produrre inconvenienti per i contribuenti.

In molte regioni, infatti, specialmente nel Mezzogiorno, è generale la consuetudine di concedere i terreni in affitto con semplici contratti verbali, od anche scritti, non registrati.

Sicchè, nell'applicazione dei recenti provvedimenti legislativi che hanno assoggettato alla imposta di ricchezza mobile i redditi agrari dei proprietari diretti coltivatori e dei coloni, i proprietari stessi si trovano nella impossibilità di provare, senza incorrere nelle penalità stabilite dalla legge sulle tasse di registro e bollo, l'affitto dei loro fondi; dal che deriva intralcio nella scoperta dei redditi tassabili da parte delle Agenzie delle imposte, e possibilità che vengano colpiti dal tributo contribuenti che non vi sono soggetti.

Ad ovviare a tale inconveniente provvede l'art. 1 del decreto il quale consente di regolarizzare entro il 31 dicembre corrente, agli effetti del registro e del bollo, i contratti di affitto di fondi rustici, in esenzione da sopratasse e pene pecuniarie.

L'art. 2 del decreto risolve un dubbio cui può dar luogo l'articolo 94 del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile, il quale concede « all'agente delle imposte o ad un suo rappresentante » la facoltà di intervenire nelle adunanze delle Commissioni provinciali delle imposte dirette.

Detto articolo 2 precisa quale possa essere il « rappresentante » dell'agente, specificando che esso debba essere l'ispettore provinciale od un funzionario dell'Agenzia delle imposte del capoluogo della Provincia.

Col 2° comma dell'articolo stesso si vuole evitare il pericolo che molte Commissioni, specialmente di prima istanza, possano trovarsi nella impossibilità di funzionare, ciò che in molti casi potrebbe verificarsi quando per la determinazione del numero legale si dovesse aver riguardo non al numero dei componenti le Commissioni istituite per la risoluzione dei ricorsi in materia d'imposta di ricchezza mobile, ma a quello dei componenti le Commissioni stesse aumentate dei membri aggiunti agli effetti della imposta sui fabbricati ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 12 marzo 1923, succitato.

Ed a tale scopo viene tassativamente stabilito che per la legalità delle decisioni delle Commissioni, basta l'intervento di un numero di membri pari ai 3/5 di quello assegnato alle Commissioni per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposta di ricchezza mobile.

Viene così eliminata anche ogni possibilità di controversia in ordine alla legalità della costituzione della Commissione suddetta, controversia cui potrebbe dar luogo l'eventuale mancato intervento alle sedute di parte dei membri aggiunti e di quelli assegnati alle Commissioni per la risoluzione dei reclami in materia di imposta di ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;

Visti i Nostri decreti 4 ed 11 gennaio 1923, n. 16 e 148, nonchè i Nostri decreti 12 e 25 marzo 1923, n. 505 e 686;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione della imposta sui redditi agrari di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è concesso ai contribuenti di regolarizzare agli effetti del bollo e registro fino al 31 dicembre 1923 i contratti d'affitto di fondi rustici, scritti e verbali, senza pagamento di sopratasse o di pene pecuniarie.

Art. 2.

Per la risoluzione delle controversie relative all'accertamento dei redditi agrari l'ispettore delle imposte della provincia, od in sua vece, un funzionario dell'agenzia delle imposte del capoluogo della provincia, ha facoltà di assistere senza voto deliberativo alle sedute della Commissione provinciale.

Per la validità delle decisioni emesse dalle Commissioni di 1ª e 2ª istanza basta la presenza di un numero di membri pari ai 3 quinti di quelli assegnati alle Commissioni stesse per la risoluzione dei ricorsi in materia d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1555.
Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato B, che estende ai territori annessi l'imposta sui fabbricati.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sullo schema di decreto riguardante modificazioni al R. decerto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *B*, che estende ai territori annessi l'imposta sui fabbricati.

SIRE,

Le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, allegato *B*, relative alla prima applicazione dell'imposta sui fabbricati nei territori annessi, stabiliscono che per l'anno 1924, e fino a quando non siasi proceduto a revisione generale, il reddito da assoggettarsi all'imposta sarà uguale alla metà di quello risultante dalle tabelle di commisurazione dell'imposta casatico-pigioni nel biennio 1922-23 per gli stabili in cui tale commisurazione, secondo le leggi del cessato regime, veniva fatta a biennio, e per l'anno 1923 per gli stabili in cui la commisurazione si faceva ogni anno.

Avviati i lavori per gli accertamenti, è stato rilevato che questo sistema darebbe luogo ad una sperequazione non lieve fra i proprietari dei fabbricati dell'una e dell'altra specie, e perciò si è riconosciuta l'opportunità di tener conto, per l'imposta sui fabbricati da accertarsi con effetto dal 1° gennaio 1924, del reddito in base al quale è stata fatta la commisurazione dell'imposta casatico-pigioni per l'anno 1922.

Questo provvedimento raggiungerebbe anche l'intento di rendere più agevole agli uffici l'immediato accertamento dell'imposta per l'anno 1924, e nello stesso tempo accoglierebbe in parte i voti espressi dai contribuenti dei territori annesi circa la valutazione dei redditi della specie.

Tenuto conto poi di circostanze di fatto che possono aver impedito a molti contribuenti di presentare in termine utile le dichiarazioni dei redditi stessi, verrebbe accordata, per tal fine, la proroga del termine al 31 luglio 1923.

Tale è il contenuto dello schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, che ha esteso ai territori annessi le imposte dirette vigenti nel Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo dell'art. 7 dell'allegato *B* al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148 è sostitnito il testo seguente:

« Per l'anno 1924, e fino a quando non si sia proceduto nei territori annessi alla revisione generale prevista dall'articolo 3 del presente allegato, il reddito da assoggettarsi all'imposta sarà eguale a quello determinato agli effetti dell'imposta casatico-pigioni per l'anno 1922, quale risulta dalle tabelle di commisurazione per il biennio 1921-1922 nei luoghi contemplati dalla lettera *a*) del paragrafo 1 della legge 9 febbraio 1882 B. L. I., n. 17, e dalle tabelle di commisurazione per l'anno 1922 nei luoghi contemplati dalla lettera *b*) del paragrafo 1 della legge anzidetta.

« Da tale reddito saranno fatte le detrazioni previste dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

« Ove manchi il reddito anzidetto, ovvero si tratti di parti di fabbricato soggette all'imposta sulle case per classi, si osserveranno le norme dei seguenti articoli 8 e 9 ».

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, è prorogato al 31 luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1556.
Disposizioni per accelerare la procedura di accertamento di imposte dovute nei territori annessi fino al 31 dicembre 1923, secondo la legislazione del cessato regime.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto contenente provvedimenti per accelerare la procedura d'accertamento d'imposte dovute nei territori annessi fino al 31 dicembre 1923 secondo la legislazione del cessato regime.

SIRE,

Lo schema di decreto che ho l'onore di presentare alla Maestà Vostra, appartiene alla serie dei provvedimenti diretti a conseguire la decretata unificazione della legislazione nazionale nei territori annessi al Regno.

In virtù del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, con la fine di quest'anno cesserà di avere vigore nelle terre redente la legislazione del cessato regime in materia di imposte dirette e le imposte stesse verranno applicate secondo il sistema vigente nelle altre Provincie del Regno. Ma il compimento di questo passo decisivo sulla via dell'unità legislativa, non può esonerare il Governo dallo studio di provvedimenti minori che valgano ad agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Nel campo tributario, infatti, anche dopo il 31 dicembre 1923 dovranno continuare ad essere osservate le disposizioni attualmente vigenti, per l'applicazione delle imposte dirette del cessato regime dovute per gli anni anteriori al 1924. E per la più facile liquidazione di questa eredità del passato son necessari alcuni provvedimenti di transizione, fra i quali ha carattere d'urgenza quello contenuto nell'accluso schema, che mira a stabilire una più rapida procedura, diretta a facilitare il pieno adempimento di questo compito, invero non lieve nè trascurabile perchè numerosi ed importanti sono gli accertamenti arretrati da portare a definizione.

Oggidì, secondo la legislazione del cessato regime, gli uffici delle imposte non hanno facoltà alcuna di procedere di propria iniziativa alla rettifica delle denuncie ed agli accertamenti d'ufficio: ogni loro proposta dev'essere esaminata, vagliata, fatta propria o modificata dalle apposite Commissioni di stima. Le quali Commissioni, anche per lo stato di precarietà in cui si trovano per la mutata legislazione, non sono certo le più adatte per un'energica e rapida definizione degli accertamenti.

Questo stato di cose ha consigliato a studiare un provvedimento che adatti all'accertamento degli arretrati di imposte di tipo ex austriaco, l'istituto del concordato tra il contribuente e l'agenzia, ammesso dalla procedura italiana; quella stessa procedura, del resto, che dal prossimo gennaio in poi dovrà sempre applicarsi anche nelle terre annese per i tributi relativi all'anno 1924 e seguenti.

Con tale provvedimento viene assai accresciuta la libertà di iniziativa e di decisione degli uffici in materia di rettifiche e di accertamenti dell'imposta generale sull'industria, dell'imposta rendite e dell'imposta rendita personale, rendendo così possibile, mediante discussione diretta fra l'agente delle imposte ed il contribuente intorno agli elementi di accertamento, di addivenire, con mutuo assenso, alla determinazione della cifra del reddito imponibile Così, senza autorizzare alcuna inammissibile transazione sulla cifra d'imposta dovuta, si dà modo all'ufficio di più facilmente stabilirla ed al contribuente di riconoscerne esplicitamente l'esattezza; se poi nè la Finanza, nè il contribuente credano di prendere l'iniziativa per eliminare amichevolmente ogni controversia di estimazione o se l'accordo fallirà, la normale procedura d'accertamento, prescritta dalla legge ex austriaca, svolgerà regolarmente il suo corso.

Il proponente confida che, se il decreto verrà dalla Maestà Vostra stimato degno d'approvazione, con un più diretto e persuasivo contatto fra gl'imparziali rappresentanti dell'amministrazione finanziaria ed i contribuenti dei territori annessi saranno facilmente superate molte fra le difficoltà ivi incontrate nell'applicazione delle leggi tributarie del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Viste le disposizioni della legge 25 ottobre 1896 B. L. I., n. 220, modificata con la legge 23 gennaio 1914 B. L. I., n. 13, sulle imposte personali dirette tuttora in vigore nei territori annessi al Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio dei Comuni annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, gli accertamenti dell'imposta generale sull'industria, della imposta sulle rendite e dell'imposta sulla rendita personale, potranno essere definite con la procedura indicata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'agenzia delle Imposte dirette è autorizzata ad accettare la dichiarazione (fassione), presentata dal contribuente agli effetti delle imposte di cui al precedente articolo, quando riconosca esatte le risultanze della dichiarazione stessa. In tal caso resta definitiva pel contribuente la prescrizione d'imposta risultante dalla dichiarazione.

Art. 3.

L'agenzia delle Imposte, ove non creda di accettare la dichiarazione, procede alla rettificazione di essa e ne dà notizia al contribuente mediante avviso da notificarsi con le forme prescritte dall'art. 89 del Regolamento 11 luglio 1907, n. 560, pubblicato nei territori annessi con Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 148.

Nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso il contribuente può chiedere, con domanda redatta su carta bollata da L. 1, che la controversia sia deferita alla competente Commissione. Ove non lo faccia, diviene definitiva la prescrizione d'imposta risultante dalla rettifica dell'agenzia.

Art. 4.

In qualunque stadio del procedimento il contribuente, per invito dell'ufficio o di propria iniziativa, può presentarsi all'agenzia delle Imposte, e con l'assenso di questa, rettificare la propria dichiarazione, purchè non sia divenuta definitiva ai termini degli articoli precedenti. La rettifica deve essere datata e sottoscritta dal contribuente e controfirmata dal capo dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato. In tal caso diviene definitiva la prescrizione d'imposta che risulta dalla dichiarazione rettificata.

Art. 5.

Quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione (fassione) nel termine prescritto dalle norme in vigore, l'agenzia delle Imposte è dispensata dall'obbligo di diffidare il contribuente a presentarla e può procedere senz'altra formalità, alla dichiarazione d'ufficio ed all'accertamento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'agenzia delle Imposte ha facoltà di invitare il contribuente in ufficio per una possibile definizione, nel modo previsto dall'art. 3 del presente decreto, anche per gli accertamenti che siano stati deferiti alle Commissioni prima della pubblicazione del presente decreto e per i quali le decisioni delle Commissioni stesse non siano divenute definitive.

Art. 7.

Le dichiarazioni d'ufficio e le rettifiche dell'agenzia delle Imposte possono essere fatte mediante unico atto per l'imposta dovuta per tutti gli anni per i quali, alla pubblicazione del presente decreto, sia scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Art. 8.

Nulla è innovato nei compiti e nei poteri delle Commissioni e nella procedura da seguire per gli accertamenti che, per mancata definizione a norma degli articoli precedenti, siano o restino sottoposti alle Commissioni stesse.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto possono anche osservarsi, in quanto sieno applicabili, per la definizione delle commisurazioni d'imposte di guerra tuttora pendenti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1484.

Modificazione dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Balme (Torino).

N. 1484. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione apportata all'art. 6 del regolamento del comune di Balme (Torino), per l'applicazione della tassa di soggiorno, ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

DECRETO COMMISSARIALE 6 luglio 1923.

Norme per le navi portanti nomi identici o somiglianti in applicazione del R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1325.

IL COMMISSARIO
PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1325;

Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento per la sua esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1325 del 7 giugno 1923 si applica alle navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, munite di atto di nazionalità di data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

Le navi portanti nomi identici o somiglianti, quando la somiglianza a giudizio del Commissariato per la marina mercantile, possa cagionare equivoci nella pronunzia o nella trasmissione telegrafica, saranno classificate nelle seguenti categorie, le quali sono disposte in ordine di preferenza decrescente per il mantenimento del nome attuale, dimodochè di più navi portanti nomi identici o ritenuti somiglianti, conserverà il nome attuale quella che appartiene alla categoria che precede le altre nel suddetto ordine di preferenza:

1° Piroscafi da passeggeri, tenuto conto del servizio cui sono addetti e della stazza lorda;

2° Piroscafi misti, tenuto conto del servizio cui sono addetti e della stazza lorda;

3° Navi da diporto, tenuto conto del tipo e della stazza lorda;

4° Piroscafi da carico, tenuto conto della portata (D. W. C.);

5° Velieri, tenuto conto della portata (D. W. C.);

6° Navi non classificate nelle categorie precedenti.

Le navi che all'entrata in vigore del decreto si trovano in disarmo da oltre sei mesi, saranno considerate come appartenenti alla categoria successiva a quella a cui avrebbero dovuto essere classificate, a meno che il disarmo sia dovuto in tutto o in parte a causa di forza maggiore, ovvero all'esecuzione di lavori.

Art. 3.

Alle navi per le quali sia stato deciso il cambiamento di nome, sarà rilasciato un nuovo atto di nazionalità intestato al nuovo nome prescelto dal proprietario o armatore, sempre che questo nuovo nome sia riconosciuto accettabile a termine dell'art. 303 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile e dietro pagamento del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge n. 1325 del 7 giugno 1923.

Per la spedizione del nuovo atto si seguiranno le regole del Codice e regolamento marittimi, salvo che esso potrà essere rilasciato d'ufficio sulle risultanze della matricola.

Art. 4.

Qualora i proprietari, gli armatori o i capitani delle navi non ottemperassero, entro i termini che saranno stabiliti, a provvedere a quanto è necessario per la esecuzione del presente decreto o comunque opponessero ostacoli o difficoltà all'adempimento di quanto in esso è prescritto, il Commissariato potrà ordinare che dalle autorità marittime vengano alla nave rifiutate le spedizioni. Per il pagamento dei diritti sarà applicabile il disposto dell'art. 56 del Codice per la marina mercantile.

Roma, addì 6 luglio 1923.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1923.

Modificazioni al Regolamento approvato con decreto Ministeriale 2 agosto 1913 per il funzionamento dell'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento approvato con decreto Ministeriale 2 agosto 1913.

Visto il regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 33.

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento approvato con decreto Ministeriale 2 agosto 1913 per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato di cui la legge 19 giugno 1913, n. 641, sono apportate le modificazioni seguenti:

§ I. — L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — L'Opera di previdenza di cui l'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641, è amministrata da un Comitato costituito:

— da un esperto, scelto dal Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato anche fra estranei all'amministrazione;

— dai capi dei servizi personale ed affari generali, legale, ragioneria o dai loro sostituti;

— dal direttore generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

— da due rappresentanti del personale e da due agenti pensionati che siano stati iscritti all'Opera di previdenza.

Il Commissario straordinario per le ferrovie designa, fra i componenti il Comitato, il presidente e il vice-presidente ».

§ II. — L'art. 2 è modificato come segue:

« Art. 2. — I membri del Comitato pensionati sono nominati dal Commissario straordinario per le ferrovie.

I due rappresentanti del personale nel Comitato sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 33.

Il presidente, il vice-presidente, i membri del Comitato pensionati e i due rappresentanti del personale durano in carica due anni e possono essere confermati. In caso di prolungato impedimento per malattia o per altri motivi o per sopravvenuta incompatibilità, possono essere dispensati dalla carica.

Alla dispensa e alla sostituzione si provvede dal Commissario straordinario per le ferrovie, quando si tratta del presidente o del vice-presidente o dei membri del Comitato pensionati, oppure dal Ministero dei lavori pubblici quando si tratta di rapprsentanti del personale ».

§ III. — Il secondo comma dell'art. 4 è modificato come segue:

« Le funzioni di segretario, sia del Comitato che della Giunta, sono affidate ad un funzionario delle ferrovie dello Stato nominato dal Commissario straordinario ».

§ IV. — All'art. 5 viene sostituito il seguente:

« Art. 5. — La rappresentanza dell'Opera, a tutti gli effetti giuridici, spetta al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Il presidente del Comitato ha la rappresentanza amministrativa dell'Opera, firma gli atti dell'Opera, la corrispondenza che non sia devoluta al capo del servizio del personale od a chi per esso, secondo le norme da impartirsi dal Commissario straordinario. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente ».

§ V. — L'art. 6 è modificato come segue:

« Art. 6. — Le deliberazioni prese in ogni seduta dal Comitato o dalla Giunta debbono, entro il giorno successivo, essere trasmesse in copia al Commissario straordinario, il quale ha facoltà di sospenderne l'esecuzione entro tre giorni dal ricevimento, od anche di annullarle entro quindici giorni ».

§ VI. — All'art. 23 è sostituito il seguente:

« Art. 23. — Alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sussidi temporanei e degli assegni alimentari vitalizi sarà provveduto in base ai documenti presentati dagli interessati e richiesti dalle istruzioni finora impartite dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato con le modificazioni ed aggiunte che il Commissario straordinario è autorizzato ad apportare ».

Art. 2.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, ed è autorizzato ad emanare le norme a tale fine eventualmente occorrenti.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1923.

Il Ministro: CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 26, dal 25 giugno al 1° luglio 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Altamura	—	2	—	2
Benevento	Cerreto	—	1	—	1
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Foggia	Foggia	1	—	2	—
Id.	Bovino	—	2	—	2
Lecce	Brindisi	—	2	—	3
Id.	Taranto	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	1	1	1	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
		4	17	5	18
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Modena	Modena	1	1	1	2
Siracusa	Noto	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	3	2	4
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	1	6	2
Id.	Acqui	1	—	1	—
Id.	Asti	2	1	2	1
Id.	Casale	—	1	—	1
Id.	Novi	1	—	1	—
Id.	Tortona	2	1	2	2
Aquila	Avezzano	2	1	9	1
Bari	Altamura	3	—	21	1
Id.	Bari	—	1	—	1
Id.	Barletta	2	1	14	3
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	5	—	12	—
Id.	Clusone	5	3	11	15
Id.	Treviso	1	—	1	—
Bologna	Bologna	16	1	28	4
Id.	Imola	6	—	24	11
Id.	Vergato	4	1	9	1
Brescia	Brescia	11	1	30	1
Id.	Chiari	4	1	13	1
Id.	Salò	1	—	1	—
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Verolanuova	2	—	7	1
Como	Como	5	—	7	—
Id.	Lecco	8	2	30	4
Id.	Varese	2	1	2	1
Cuneo	Alba	1	1	1	1
Id.	Cuneo	2	1	7	2
Id.	Mondovì	—	2	—	3
Id.	Saluzzo	2	—	2	—
Ferrara	Cento	2	—	11	—
Id.	Ferrara	5	1	21	10
Firenze	Firenze	5	1	5	6
Id.	Pistoia	1	—	1	2
Id.	S. Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	2	—	3	1
Id.	Forlì	2	—	2	—
Id.	Rimini	1	—	1	—
Genova	Chiavari	2	—	5	—
Id.	Genova	4	2	7	4
Id.	Savona	1	—	2	—
Lecce	Taranto	1	—	2	—
Lucca	Lucca	3	3	3	3
Mantova	Mantova	10	1	11	2
Milano	Abbiategrasso	1	3	1	3
Id.	Lodi	4	—	4	—
Id.	Milano	2	4	2	4
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	5	—	10	2
Id.	Modena	12	1	31	8
Id.	Pavullo	2	—	5	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Id.	Novara	2	—	2	—
Id.	Pallanza	—	1	—	1
Id.	Varallo	1	1	4	6
Id.	Vercelli	1	1	1	1
Padova	Padova	6	—	9	1
Palermo	Corleone	1	—	1	—
Parma	Parma	4	2	4	4
Id.	Borgo S Donnino	1	1	1	1
Pavia	Mortara	4	2	12	15
Id.	Pavia	7	2	7	2
Id.	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Orvieto	1	—	2	—
Id.	Perugia	—	1	—	1
Piacenza	Firenzuola	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	4	1	6	5
Potenza	Matera	—	1	—	1
Id	Melfi	3	—	4	—
Ravenna	Lugo	2	—	3	—
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Id.	Reggio Emilia	2	—	2	2
Rovigo	Rovigo	3	—	4	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	—
Siena	Montepulciano	1	—	3	—
Sondrio	Sondrio	4	—	6	—
Torino	Aosta	1	—	1	—
Id.	Ivrea	5	—	5	—
Id.	Pinerolo	2	1	3	1
Id.	Susa	2	1	5	1
Id.	Torino	5	2	10	2
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Venezia	4	—	4	—
Verona	Verona	5	6	8	10
Vicenza	Vicenza	5	1	10	3
		237	68	492	167

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	2	—	4
Arezzo	Arezzo	2	—	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	3	—
Id.	Fermo	—	3	—	3
Bologna	Bologna	2	1	6	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	1	1
Como	Varese	1	1	1	1
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	10
Id.	Cosenza	—	1	—	22
Id.	Paola	—	1	—	15
Ferrara	Ferrara	1	—	9	5
Foggia	Foggia	1	—	2	—
Id.	S. Severo	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	1	4	5
Id.	Camerino	3	1	16	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	2	—	2	1
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	1	1	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	2	—
Id.	Siena	4	—	6	—
Udine	Udine	—	1	—	1
		28	17	60	73
Morva.					
Bari (b)	Barletta	1	—	1	—
Lecce (b)	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Taranto	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Ravenna (b)	Faenza	1	—	1	—
		5	—	5	—
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Id.	Nola	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Id.	Girgenti	1	—	1	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	2	—	3	1
Id.	Castellammare St.	3	—	11	—
Id.	Napoli	3	—	26	—
Palermo	Palermo	2	—	7	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	5	—	10	1
		26	2	69	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	4	—	5
Avellino (b)	Ariano	—	1	—	1
Bari (b)	Bari	1	1	1	2
Id.	Barletta	1	2	3	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Id.	Chiari	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	2	—	2
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Como (b)	Como	—	3	—	4
Id.	Varese	—	4	—	6
Cuneo	Cuneo	—	1	—	2
Id.	Saluzzo	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Sciacca	2	—	2	—
Macerata	Macerata	5	1	21	4
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	1	1	1	2
Id.	Monza	—	2	—	2
Napoli	Napoli	1	—	3	2
Novara (b)	Novara	—	1	—	1
Id.	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	1	—
Pisa	Volterra	—	1	—	1
Ravenna (b)	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Salerno (b)	Campagna	—	1	—	1
Id.	Salerno	—	1	—	1
Siena (b)	Montepulciano	1	1	1	1
Id.	Siena	—	2	—	2
Siracusa	Noto	—	1	—	2
Torino	Torino	—	2	—	2
Udine	Udine	—	1	—	4
Verona	Verona	—	1	—	1
		15	45	39	61
Rogna.					
Aquila	Avezzano	2	—	2	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Avellino	Ariano	1	1	1	1
Id.	S. Angelo Lomb.	4	—	15	—
Bari	Altamura	1	—	3	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	—	—
Campobasso	Isernia	2	—	4	—
Foggia	Foggia	3	—	5	—
Id.	Bovino	2	—	4	—
Id.	S. Severo	1	—	1	—
Girgenti	Bivona	2	—	4	—
Id.	Sciacca	1	—	1	1
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	9	—
Porto Maurizio	S. Remo	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Melfi	1	—	—	—
Id.	Potenza	1	—	—	—
Salerno	Campagna	1	—	—	—
Id.	Sala Consilina	1	—	—	—
		31	2	61	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Id.	Avezzano	—	1	—	2
Id.	Sulmona	1	—	2	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	2
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		2	3	3	5
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	7	2	10	3
Id.	Avezzano	7	—	14	—
Id.	Sulmona	6	—	12	—
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari	Barletta	1	—	8	—
Foggia	Foggia	2	—	3	—
Id.	Bovino	1	—	3	—
Id.	S. Severo	1	—	1	—
Lecce	Taranto	1	—	2	2
		26	3	48	6
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	—	1	—	2
Colera dei polli.					
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Udine	Udine	—	1	—	1
		1	1	1	1
Diarrea dei vitelli.					
Macerata	Macerata	1	3	1	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	21	23
Carbonchio sintomatico	4	5	6
Afta epizootica	38	305	650
Malattie infettive dei suini	18	45	133
Morva	4	5	5
Farcino criptococcico	11	28	73
Rabbia	28	60	100
Rogna	13	33	64
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	8
Vaiuolo ovino	5	29	54
Morbo coitale maligno	1	1	1
Barbone dei bufali	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	2	2	2
Peste aviare	—	—	—
Diarrea dei vitelli	1	4	7

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 18 al 24 giugno 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Pola	Capodistria	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Trento	**Riva**	1	—	1	—
Id.	**Rovereto**	—	1	—	4
Id.	Tione	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		1	3	1	6
Malattie infettive dei suini.					
Pola	**Capodistria**	1	—	2	—
Id.	**Pisino**	1	1	1	1
Trento	**Bolsano**	—	3	—	4
Id.	Bressanone	—	4	—	4
Id.	Cavalese	3	—	6	—
Id.	Cles	—	2	—	2
Id.	**Merano**	—	1	—	2
Trieste	**Postumia**	—	3	—	5
		5	14	9	18
Rogna.					
Pola	**Capodistria**	2	—	2	—
Trento	Bressanone	1	—	1	—
Trieste	**Trieste**	1	—	2	—
		4	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	2	2	9
Malattie infettive dei suini	3	14	32
Rogna	3	4	5

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	309559	200 —	Arbero Carolina fu Domenico, nubile, domiciliata a Pavone Canavese (Torino).	Arbore Carlotta Maria detta anche Carolina, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	125992	787 50	Della Rocca Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.	Della Rocca Anna-Severina di Pietro, moglie di Severino Picasso, domiciliata in Genova, con vincolo dotale.
»	170721	525 —		
Cons. 5 %	302374	2000 —	Manzi Fò Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Paolo Franco, domiciliata a Milano.	Manzi-Fè Bianca di Ignazio Giorgio, moglie di Clerici Paolo di Giorgio, domiciliata a Milano.
»	303556	2000 —		
»	306504	1760 —		
			Annotazione. La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Giorgio durante la vita di questo.	*Annotazione.* La presente rendita non potrà essere alienata senza il consenso di Manzi Fè Ignazio Giorgio fu Vittorio durante la vita di questo.
3.50 %	613820	66 50	Cumani Guglielmina fu Guglielmo, nubile, domiciliata in Alessandria.	Cumani Guglielmina fu Guglielmo, minore, sotto la patria potestà della madre Maffezzoli Caterina, ecc., come contro.
Cons. 5 %	195818	500 —	Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Canelli Enrico, domiciliata in Alessandria.	Pola Palmira fu Giuseppe, moglie di Cassetti Enrico, domiciliata in Alessandria.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, li 21 luglio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifiche d'intestazione

(1ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che i buoni del tesoro 5 % quinquennali, undecima emissione n. 122 di L. 24,400 e n. 123 di L. 50,000 sono stati erroneamente intestati ad Odone Luigia fu Antonio Rodolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Tannoni Giuseppina, vedova, mentre dovevano invece intestarsi ad Odone Luigia fu Antonio Carlo Rodolfo, detto Rodolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Tannoni Annunciata Giuseppina, detta Giuseppina.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa averci interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza intervento di opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 23 luglio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4048 — Data della ricevuta: 3 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Della Corte Maria-Grazia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3.50% con decorrenza 1° gennaio 1923

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Malagodi Cesare fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5% (polizza combattenti) con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 17 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Moretti Vittorio di Vitaliano — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % (polizza combatteni) con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 14 luglio 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.